SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Agenzia delle dogane

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Regione Veneto

DELIBERAZIONE 15 novembre 2000.

Piano per il Parco nazionale dolomiti bellunesi. (Deliberazione n. 60).

01A0424

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 gennaio 2001, n. **6.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 345.

All'articolo 1:

al comma 3, al secondo periodo, le parole: «Esse possono» *sono sostituite dalle seguenti:* «Essa può»; *al terzo periodo, le parole:* «29 giugno 1996, n. 367,» *sono soppresse.*

All'articolo 2:

al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «comma 2, lettera *m)*, del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico approvato con»;

al comma 4, le parole: «entro il 31 luglio 1999» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 luglio 2003» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239».

All'articolo 3:

il comma 1 è soppresso;

al comma 3, le parole: «articolo 1, comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 1, terzo comma» *e dopo le parole:* «personale artistico» *sono inserite le seguenti:* «legato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o»;

al comma 5, alinea, le parole: «29 giugno 1996, n. 367,» *sono soppresse.*

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: «Ministro della pubblica istruzione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7462):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) il 27 novembre 2000.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 27 novembre 2000 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XI e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione il 30 novembre 2000, il 5, 7, 12 e 14 dicembre 2000.

Esaminato in aula il 15 dicembre 2000 ed approvato il 19 dicembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4930):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 5 gennaio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 11ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 gennaio 2001.

Esaminato dalla 7ª commissione il 10, 16 e 18 gennaio 2001.

Esaminato ed approvato in aula il 24 gennaio 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 68.

01G0038

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Olmedo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Olmedo (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga dei sette componenti che hanno rassegnato disgiuntamente le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Olmedo (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Salvatore Serra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Olmedo (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate da sette componenti del corpo consiliare.

In particolare, alle predette dimissioni, rese disgiuntamente ed acquisite al protocollo dell'ente nell'arco del giorno 27 novembre 2000, ha fatto seguito la rinuncia alla carica da parte dei restanti candidati non eletti.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, per esaurimento delle rispettive liste di appartenenza, ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Sassari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1776/1° Sett. del 28 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Olmedo (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Serra.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0740

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Archi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Archi (Chieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Archi (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Ianieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Archi (Chieti), rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 7 dicembre 2000, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Chieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2979/13.Gab. del 14 dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Archi (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottor Maurizio Ianieri.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0741

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Carmagnola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carmagnola (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carmagnola (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Amelio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carmagnola (Torino), rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 14 dicembre 2000, da dodici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. gab.1985 del 15 dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carmagnola (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Amelio.

Roma, 10 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0742

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Caterina Albanese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza) ed il sindaco nella persona del sig. Cosimo Grosso;

Considerato che, in data 12 dicembre 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Cosimo Grosso.

Il citato amministratore, in data 12 dicembre 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza).

Roma, 10 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cremeno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, sono stati eletti il consiglio comunale di Cremeno (Lecco) ed il sindaco, nella persona dell'arch. Roberto Rota;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 48 del 4 dicembre 2000, da nove consiglieri su dodici assegnati al comune di Cremeno;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cremeno (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Laura Motolese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cremeno (Lecco) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'arch. Roberto Rota.

Successivamente, in data 6 novembre 2000, nove consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 48 del 4 dicembre 2000, da nove componenti.

Il prefetto di Lecco, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2501/00/13.1/Gab. del 6 dicembre 2000, adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cremeno (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Laura Motolese.

Roma, 10 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0744

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Arnesano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, sono stati eletti il consiglio comunale di Arnesano (Lecce) ed il sindaco nella persona del dott. Antonio Caporotundo;

Considerato che, in data 21 novembre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza:

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arnesano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Teresa Peschiulli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giuria ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Arnesano (Lecce) è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Antonio Caporotundo.

Il citato amministratore, in data 21 novembre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3861/13.1/Gab. del 12 dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arnesario (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Teresa Peschiulli.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0745

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castelli (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelli (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eugenio Matronola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelli (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 6 dicembre 2000, da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Teramo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3343 Gab. del 20 dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissano per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelli (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Eugenio Matronola.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0746

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Valbrevenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, sono stati eletti il consiglio comunale di Valbrevenna (Genova) ed il sindaco nella persona del sig. Emilio Firpo;

Considerato che, in data 30 novembre 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valbrevenna (Genova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Valbrevenna (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Emilio Firpo.

Il citato amministratore, in data 30 novembre 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valbrevenna (Genova).

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0747

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2000.

Indirizzi per la formulazione delle direttive generali sull'attività amministrativa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Ritenuta la necessità di definire indirizzi per rendere omogenee le direttive generali sull'attività amministrativa, al fine di favorirne la comunicabilità e la comparabilità;

EMANA
l'allegata direttiva:

Indirizzi per la stesura delle direttive generali sull'attività amministrativa

Con la piena operatività del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed in particolare dopo l'entrata in funzione del Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 7 del decreto medesimo, occorre ora dare attuazione al primo comma dello stesso articolo nel quale si prevede la costituzione di una banca dati, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, «nella quale affluiscono..... le direttive annuali dei Ministri».

A tal fine appaiono opportuni un coordinamento ed una omogeneizzazione delle direttive stesse che ne consentano la comunicabilità all'esterno e la comparabilità, pur senza comprimere in alcun modo la piena libertà degli organi di indirizzo politico di tenere nel dovuto conto le specificità delle singole amministrazioni.

Pertanto, anche in considerazione dell'importanza che nell'ambito dell'azione dei Governi succedutisi nel corso della tredicesima legislatura hanno assunto il trasferimento di funzioni e risorse a regioni ed enti locali, la ristrutturazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, nonché il completamento della riforma della dirigenza pubblica, è necessario che le direttive medesime contengano i seguenti punti:

ridefinizione delle missioni istituzionali delle amministrazioni in armonia con la ridefinizione legislativa delle funzioni ministeriali e identificazione degli obiettivi da raggiungere anche in dimensione poliennale;

determinazione dei processi attraverso i quali si darà corso alla legislazione in tema di riforma dell'azione amministrativa;

precisazione degli obiettivi 2001 dei centri di responsabilità amministrativa, identificati come gli uffici dirigenziali di primo livello;

identificazione dei progetti di particolare rilevanza previsti dalla legge finanziaria 2001, dalla legislazione più recente o dai piani di azione approvati a livello governativo mediante specificazione delle responsabilità e delle scadenze temporali per la loro attuazione;

definizione del ruolo e delle funzioni dei servizi di controllo interno all'interno degli uffici di diretta collaborazione.

Al fine di fornire elementi di dettaglio per la redazione delle direttive il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ha elaborato il documento «Linee guida per la redazione della direttiva annuale sull'azione amministrativa» che si allega alla presente direttiva.

Roma, 12 dicembre 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 43

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA DIRETTIVA ANNUALE SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Premessa

La separazione tra politica e amministrazione, sancita con il decreto legislativo n. 29/93 (e le modificazioni e integrazioni più volte intervenute nel corso degli anni) ha rafforzato l'area di autonomia della dirigenza pubblica; in parallelo a tale aumento di autonomia, devono essere messi a punto sistemi di controllo che assicurino la coerenza tra le diverse azioni amministrative e tra queste e gli indirizzi politici generali. Più puntualmente, tali sistemi si possono suddividere in:

- sistemi di controllo della capacità di utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse;
- sistemi di controllo del rispetto dei "confini" assegnati all'azione amministrativa; questi sistemi devono garantire che:
  - l'allocazione delle risorse sia coerente con le priorità identificate a livello politico.
  - i diversi Centri di responsabilità amministrativa (CRA) non utilizzino un livello di risorse finanziarie tale da mettere in discussione l'equilibrio finanziario complessivo.
  -

La direttiva annuale sull'azione amministrativa costituisce lo strumento essenziale per poter realizzare concretamente questi sistemi di controllo. Essa, in particolare, deve:

- individuare gli obiettivi specifici che devono essere attribuiti a ciascun CRA; solo l'individuazione di obiettivi "a priori", infatti, può consentire l'effettiva verifica dei risultati ottenuti e, di conseguenza, una valutazione di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa;
- identificare in modo puntuale le linee guida entro cui deve svolgersi l'attività dei diversi CRA, in termini non solo di missioni istituzionali ma di:
  - programmi politici ritenuti prioritari;
  - indirizzi generali sull'azione amministrativa.

La direttiva non appare invece lo strumento prioritario per il controllo sugli equilibri di finanza pubblica, già esercitato attraverso l'assegnazione ai CRA di una quantità predefinita di risorse finanziarie all'interno del bilancio dello Stato.

La direttiva annuale dovrebbe quindi essere un documento di natura prescrittiva e non descrittiva e analitica. L'efficacia in questa direzione sarà maggiore se assumerà uno stile discorsivo chiaro e piano. Pertanto le premesse andrebbero ridotte al minimo o

addirittura abolite, come pure in generale i riferimenti normativi. Si tratta di un documento che sarà tanto più impegnativo nei confronti degli uffici amministrativi quanto più sarà chiaro all'esterno e consentirà all'opinione pubblica di comprendere con precisione gli obiettivi ed i risultati attesi dell'azione amministrativa. Non solo quindi va utilizzato il "codice di stile", come del resto in tutti gli atti amministrativi, ma bisogna prestare particolare attenzione alle valenze comunicative ed al processo di diffusione all'interno della stessa amministrazione. In particolare va evitata l'assimilazione ad un decreto ministeriale (divisione in articoli, ad esempio), mentre potrà essere utile inserire grafici (ad esempio diagrammi GANTT) per visualizzare gli impegni richiesti agli uffici e le scadenze temporali. La dimensione complessiva dovrebbe restare abbastanza contenuta per consentirne la diffusione e la comprensione all'interno ed all'esterno dell'amministrazione.

2. Il contenuto della direttiva: a) la riforma del Governo

Nel 2001 appare evidente che la principale scadenza nella vita delle pubbliche amministrazioni statali, centrali e periferiche, sarà costituita dalla piena entrata a regime della legislazione delegata prevista dalle leggi n. 59/97 e 94/97, e successive modificazioni, portando a compimento quella riforma del Governo che ha costituito uno dei maggiori impegni della tredicesima legislatura.

I principali riferimenti sono, da un lato, dalla piena operatività dei trasferimenti di funzioni e risorse alle Regioni ed agli enti locali previsti dal decreto legislativo n. 112/98 (e più in generale al nuovo ruolo di tali enti nel disegno complessivo delle pubbliche amministrazioni italiane), e, d'altro lato, dalla ridefinizione delle strutture e delle funzioni ministeriali disegnata dai decreti legislativi n. 300 e 303 del 1999.

Il fatto che nel corso del 2001 tale legislazione debba entrare pienamente a regime implica di necessità una ridefinizione delle "missioni" istituzionali delle singole amministrazioni, anche se non direttamente toccate dagli accorpamenti o dai trasferimenti di funzioni.

Sembra pertanto essenziale che un atto dell'importanza della direttiva generale sull'azione amministrativa si dia carico del perseguimento di tale obiettivo ed a questo scopo essa dovrebbe:

a) ribadire le missioni istituzionali affidate dalla legislazione alle singole amministrazioni e provvedere alla loro necessaria articolazione; in particolare ciò significa la necessità di specificare non solo i principali ambiti di attività delle amministrazioni in termini di politiche pubbliche perseguite, ma anche i macro-obiettivi in prospettiva pluriennale, attraverso un'indicazione anche di larga massima, ma se possibile quantitativa, dei risultati desiderabili e dei tempi necessari per

raggiungerli; l'importanza di questa definizione della missione delle grandi unità organizzative (Dipartimenti o, in loro assenza Direzioni Generali) è soprattutto quella di consentire un processo di identificazione di coloro che lavorano all'interno delle organizzazioni con il contenuto delle attività di competenza; inoltre una chiara definizione della missione è fondamentale per costruire corretti circuiti di responsabilità dirigenziale e per identificare i criteri di ordine generale necessari per selezionare gli obiettivi specifici e i progetti di cui ai successivi paragrafi 3 e 4. E' auspicabile che, da questo punto di vista la direttiva 2001 e quelle immediatamente successive possano rappresentare una sorta di "carta costituzionale" delle amministrazioni, certo passibile di modifiche, ma tendenzialmente stabile nel tempo e capace di fornire l'orientamento al quadro dirigente sulle direzioni di marcia e sulle priorità di azione;

b) definire il percorso attraverso il quale l'amministrazione si preparerà alla scadenza costituita dalla prossima legislatura con quanto ciò comporta in termini di trasformazione istituzionale; da questo punto di vista la direttiva potrebbe opportunamente prevedere esperienze formative, o comunque momenti collettivi, che coinvolgano tutti i membri dell'organizzazione a partire da coloro che hanno le maggiori responsabilità; nel corso di tali momenti di formazione e/o discussione verranno socializzati le missioni e i macro-obiettivi, al fine di elaborarli ulteriormente e di favorire la loro piena internalizzazione da parte di coloro cui spetta la responsabilità di tradurli in pratica.

Va comunque evitato che un'indicazione troppo analitica delle missioni istituzionali renda disagevole il successivo coordinamento e, soprattutto, la chiara identificazione delle priorità di azione.

3. segue: b) i processi di riforma amministrativa

Se il decentramento delle funzioni e l'accorpamento e ristrutturazione degli apparati centrali costituiscono il centro della politica istituzionale perseguita nella tredicesima legislatura, essi tuttavia non esauriscono le trasformazioni in atto dell'azione amministrativa.

Una importante parte della direttiva consiste allora nella identificazione delle attività da porre in essere e dei risultati attesi per quanto riguarda più specificamente la riforma amministrativa in senso stretto. Sarebbe opportuno che tale parte sia premessa alla prescrizione degli obiettivi specifici delle singole unità organizzative. La definizione di linee di politica amministrativa del Ministero, per quanto ovviamente strumentale rispetto al perseguimento delle missioni ed al raggiungimento dei macro-obiettivi, ha infatti una sua autonoma rilevanza, soprattutto alla luce dei principi (distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, tendenze alla delegificazione ed alla semplificazione, affermazione del principio di responsabilità autonoma dei dirigenti,

eccetera) affermati dalla più recente legislazione. Idealmente la direttiva generale sull'azione amministrativa dovrebbe diventare la scadenza annuale nella quale gli organi di indirizzo politico si interrogano sulla politica amministrativa del Ministero e identificano gli obiettivi perseguibili e gli strumenti più appropriati per una progressiva – e continua – azione di riqualificazione delle amministrazioni.

In questa parte, quindi, dovrebbero essere indicate:

a) le misure necessarie per dare sostanza alle trasformazioni organizzative in corso (dipartimentalizzazione o istituzione della segreteria generale, ad esempio) e quindi: identificazione precisa dei legami tra Capo Dipartimento (o Segretario Generale) e direzioni generali, definizione dei compiti dei relativi staff, identificazione del ruolo e delle competenze degli eventuali organi collegiali (conferenza dei Capi Dipartimento e/o dei Direttori Generali), eccetera;
b) i tempi di attivazione, le caratteristiche generali e i risultati attesi a breve termine per la entrata in funzione dei processi formalizzati di programmazione e controllo previsti dal decreto legislativo n. 286/99 (controllo di gestione, valutazione dei dirigenti, controllo di regolarità amministrativa e contabile);
c) il ruolo e le funzioni degli Uffici di diretta collaborazione alla luce delle trasformazioni generali intervenute, al fine di definire con la massima precisione possibile i loro legami con il resto dell'amministrazione;
d) eventuali obiettivi generali, soprattutto mediante una identificazione quantitativa pluriennale e una sua specificazione per il ciclo di bilancio 2001, in termini di:
   - riconversione o riqualificazione del personale in servizio;
   - riduzione dei costi generali di amministrazione e in particolare degli organici;
   - economie derivanti dalla informatizzazione della struttura;
   - priorità rilevanti relativamente ai programmi di *e-government*;
e) le linee generali e le priorità per la politica di semplificazione attraverso l'identificazione specifica dei procedimenti da sottoporre a revisione, anche in relazione alla legge annuale di semplificazione ed alla introduzione dell'Analisi dell'Impatto Regolativo;
f) la definizione del processo di costruzione di un sistema informativo del Ministro (SIM), come sistema agile e sintetico di ausilio alla decisione, al fine di assicurare la coesione del Ministero stesso; ciò comporta, come minimo, l'identificazione delle dimensioni da tenere sotto controllo e dei parametri quantitativi che lo consentono, la previsione dei legami automatici con i sistemi informativi gestiti dalle diverse amministrazioni e l'affermazione della responsabilità diretta degli Uffici di diretta collaborazione, ed in particolare del Servizio di controllo interno, per il presidio a questa essenziale funzione; ovviamente non è possibile all'interno della direttiva annuale arrivare alla progettazione di tale sistema (su cui cfr. anche quanto verrà immediatamente detto a proposito degli obiettivi generali dell'azione amministrativa), ma sembra importante che le direttive 2001 affermino l'esigenza di giungere ad una chiarificazione di quali siano i parametri (in termini di monitoraggio

continuo sia sui bisogni collettivi e la loro evoluzione, sia sui risultati dell'azione amministrativa) essenziali ai fini dell'azione di governo, per giungere in questo modo a costruire il sistema di indicatori – correlato a quelli di bilancio – previsto dalla legislazione di riforma.

4. segue: c) gli obiettivi generali dell'azione amministrativa

Sulla base della legislazione vigente una funzione centrale della direttiva è quella di indicare gli obiettivi generali dell'azione amministrativa. Qui l'esigenza è quella di definire obiettivi quantitativi (e comunque misurabili) relativi al ciclo annuale di bilancio in relazione alle dimensioni identificate come cruciali in sede di SIM, e, ovviamente, alle risorse assegnale dal bilancio dello Stato a favore delle Unità Previsionali di Base di competenza. Nella grande diversità delle attività svolte dalle amministrazioni dello Stato è impossibile definire modalità uniformi per la determinazione di tali obiettivi. Come indicazioni di carattere generale, tuttavia, si possono mettere in evidenza i punti seguenti:

a) bisognerebbe evitare di ripetere in questa parte della direttiva la definizione delle missioni già fatta nella prima parte, e, a maggior ragione, ribadire gli obblighi di legge delle differenti unità organizzative;
b) le prescrizioni andrebbero indirizzate unicamente ai dirigenti di primo livello, e cioè ai Capi Dipartimento e al Segretario Generale; in quest'ultimo caso bisognerebbe forse prevedere che – ad imitazione di quanto previsto nella Presidenza del Consiglio dei Ministri – il Segretario generale abbia l'obbligo di emanare una propria direttiva ai direttori generali del Ministero;
c) va posta una particolare enfasi sulle variazioni delle risorse assegnate rispetto ai cicli di bilancio precedenti stabilendo delle relazioni tra gli incrementi e/o le riduzioni delle assegnazioni e i risultati attesi nel ciclo di bilancio;
d) appare opportuno prevedere indicatori separati per quanto riguarda i risultati in termini di :
   - servizi resi alla collettività (efficacia);
   - adeguamento della macchina amministrativa (efficienza);
   - miglioramenti qualitativi (qualità e soddisfazione del cliente).

I ristretti tempi prevedibili per l'emanazione della direttiva 2001 rendono estremamente difficile pensare all'attivazione del cosiddetto "ciclo ascendente" del ***budget***, vale a dire l'organizzazione del processo attraverso il quale i dirigenti di primo livello propongono al Ministro i propri obiettivi sulla base della previsione delle risorse che saranno assegnate. Tuttavia occorrerà adoperarsi affinché tale processo sia in futuro adeguatamente presidiato, stabilendo gli opportuni legami con il sistema di controllo di gestione (e presumibilmente con il sistema di incentivazione).

E' comunque opportuno segnalare che, nell'individuare gli obiettivi generali dell'azione amministrativa i soggetti titolare del potere di indirizzo politico dovranno operare in modo selettivo, senza alcun vincolo di completezza rispetto all'insieme delle funzioni assegnate al Ministero né, tanto meno, alle differenti unità organizzative.

In particolare va ribadito come in questa parte della direttiva sia necessario introdurre in modo stringente il vincolo della misurabilità, senza il quale appare impossibile definire obiettivi significativi, degni di essere perseguiti e comunicabili verso l'esterno.

E' proprio questa esigenza di comunicabilità verso l'esterno – di cui la pubblicazione delle direttive sul sito *web* del Ministero e della Presidenza del Consiglio dei Ministri è, in qualche modo, il simbolo – unitamente a quella di chiarire all'interno stesso dell'amministrazione le priorità assegnate dagli organi di indirizzo politico, che consiglia la massima sinteticità ed incisività (ad esempio indicazione sistematica degli obiettivi in termini di miglioramento del rendimento rispetto ai cicli di bilancio precedenti).

5. segue: d) i progetti di trasformazione

Se nell'identificazione degli obiettivi generali dell'azione amministrativa ci si deve concentrare sull'attività continuativa delle amministrazioni, ciò tuttavia non esaurisce il campo delle legittime prescrizioni degli organi di indirizzo politico. In particolare è noto come buona parte delle indicazioni più stringenti che vengono dai Ministri riguardi i progetti considerati prioritari nel periodo di tempo considerato: ciò che viene in evidenza, allora, sono le discontinuità, le nuove attività, e, più in generale, tutto ciò che esce dalla *routine* abituale.

Può essere utile, da questo punto di vista, adottare una definizione il più possibile precisa di progetto ponendo particolare attenzione a due profili:

- in primo luogo il fatto che un progetto include di necessità non solo l'attività della unità organizzativa che ne ha la responsabilità principale, ma anche un più ampio insieme di soggetti istituzionali e organizzativi, interni e/o esterni rispetto al Ministero (e talvolta anche al settore pubblico);
- in secondo luogo un progetto si caratterizza per una dimensione temporale precisa, che comprende necessariamente una data di inizio ed un termine finale (che ovviamente può coincidere con la messa a regime di un'attività istituzionale).

Queste due caratteristiche (la complessità e la temporaneità) definiscono una situazione per alcuni versi eccezionale rispetto alle attività di istituto, che rende particolarmente critico il processo di attuazione e richiede pertanto uno specifico presidio.

L'identificazione di questi progetti – ferma restando, ovviamente, la responsabilità esclusiva degli organi titolari del potere di indirizzo politico – può essere fatta a partire

dalle riforme introdotte in sede di legge finanziaria ed eventuali collegati, ma anche dalle disposizioni emanate negli anni precedenti, da accordi internazionali o iniziative europee, eccetera. Resta, oltre alle due caratteristiche di complessità e temporaneità già menzionate, l'esigenza che il progetto sia considerato politicamente rilevante e prioritario.

Anche in questo caso, quindi, vale il principio di selettività ai fini della comunicabilità e quindi apparirebbe preferibile omettere iniziative anche rilevanti (magari limitandosi a ricordarle brevemente nella parte relativa agli obiettivi generali dell'azione amministrativa), piuttosto che comporre questo paragrafo con una lunga lista di questioni da "curare" da parte degli uffici. Tra l'altro va ricordato che questo paragrafo della direttiva è probabilmente quello nel quale massime saranno le variazioni annuali di contenuto e di struttura e quindi quello che, una volta a regime gli strumenti di programmazione e controllo strategico, più attirerà l'attenzione dei destinatari.

Comunque il concentrarsi su pochi progetti di particolare rilevanza, vuoi per la loro centralità nella politica governativa, vuoi per la loro elevata innovatività, consentirà una maggiore analiticità e incisività delle prescrizioni. In buona sostanza la direttiva dovrà definire gli elementi minimi del sistema di *project management* per i progetti presi in considerazione, e cioè:

a) l'identificazione puntuale del responsabile complessivo del progetto, il suo ruolo nei confronti delle differenti unità organizzative chiamate a collaborare all'interno del Ministero, anche in deroga alle normali linee gerarchiche ed organizzative; in questa parte può essere altresì opportuno specificare se e in che misura il soggetto responsabile potrà o dovrà far riferimento direttamente al titolare dell'indirizzo politico per risolvere a questo livello gli eventuali problemi che potrebbero verificarsi nella collaborazione degli uffici interni o dei soggetti esterni; in questo caso potrebbe essere importante definire, all'interno degli uffici di diretta collaborazione, chi è il responsabile dell'interfaccia con il soggetto responsabile del progetto;
b) l'identificazione dei risultati da raggiungere alla fine del progetto, e comunque alle scadenze intermedie previste nel corso del periodo di bilancio 2001;
c) la definizione delle tecniche di *project management* da utilizzare, la loro presentazione anche in forma semplificata (ad esempio diagrammi GANTT), nonché la chiarificazione delle modalità attraverso le quali gli uffici di diretta collaborazione, ed in particolare il servizio di controllo interno, avranno accesso in tempo reale al sistema, per verificare lo stato di avanzamento del progetto medesimo, in modo da poter eventualmente proporre al Ministro le opportune azioni correttive.

6. Gli strumenti del controllo strategico: il Servizio di controllo interno

La piena adozione dell'impostazione metodologica cui sono ispirate le linee guida qui esposte implica la operatività dell'Ufficio che, nell'ambito delle strutture di

collaborazione diretta con i titolari dell'indirizzo politico, deve presidiare e supportare l'introduzione del controllo strategico, vale a dire il Servizio di controllo interno.

Una parte della direttiva dovrebbe quindi essere dedicata proprio al Servizio di controllo interno. In linea di principio ciò potrebbe formare oggetto di un ordine di servizio separato, anche se in sede di prima direttiva ai sensi del decreto legislativo n. 286/99, probabilmente risulta opportuno, qualora non lo si sia già fatto, definire con precisione ruolo e funzioni del Servizio nei confronti delle Unità Organizzative del Ministero. In particolare sembra necessario, sulla base dei regolamenti degli Uffici di diretta collaborazione, precisare:

a) le funzioni dell'organo di direzione del Servizio, prevedendo le professionalità che appaiono necessarie per lo svolgimento delle funzioni; l'esperienza accumulata sino ad ora mostra che, per il buon funzionamento dell'organo collegiale di direzione che quasi tutti i regolamenti prevedono, sono necessari alcuni ingredienti base: (1) un rapporto fiduciario diretto con il Ministro e con il suo Capo di Gabinetto; (2) una competenza specialistica a svolgere le attività di supporto necessarie; (3) una familiarità, che per qualche componente deve essere di livello molto elevato, con le problematiche specifiche delle amministrazioni pubbliche soprattutto nell'attuale fase di transizione verso nuovi modelli organizzativi e gestionali; nell'ipotesi di un organo composto da tre membri un profilo ideale dovrebbe includere un membro con competenze strategiche e di governo (direttiva ministeriale, sistema informativo del ministro, eccetera), uno con competenze organizzative e gestionali (controllo di gestione, *project management*, mutamento tecnologico e suo impatto sulle variabili organizzative, eccetera) e uno con competenze in materia di risorse umane di alto livello (valutazione delle prestazioni, analisi delle competenze organizzative, analisi del potenziale, eccetera);
b) la struttura e le funzioni dell'ufficio di supporto per il quale valgono, con tutti gli aggiustamenti necessari, le stesse caratteristiche professionali prima indicate;
c) il ruolo e le competenze del Servizio all'interno del processo di programmazione e controllo, ivi compresi i diritti di accesso alle informazioni ed ai sistemi informativi gestiti dalle singole unità organizzative;
d) una precisa specificazione del ruolo relativamente alla gestione del SIM ed al suo processo di alimentazione;
e) un approfondimento relativamente alla questione dei processi di valutazione dei dirigenti di diretta nomina politica ed al ruolo, in questa questione del Servizio.

APPENDICE TECNICO-METODOLOGICA SULLA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI PRESTAZIONE

Gli obiettivi assegnati attraverso la direttiva ai Centri di Responsabilità Amministrativa devono consentire di verificare, a posteriori, i risultati effettivamente ottenuti da questi

ottenuti. Ciò richiede che tali obiettivi siano se possibile espressi coerentemente a tre diversi principi:

- significatività;
- misurabilità;
- responsabilità specifiche.

Significatività
Gli obiettivi assegnati devono essere in grado di caratterizzare l'attività svolta dal CRA. Se ad esempio, si sta analizzando il processo di privatizzazione, è molto più importante verificare il "risultato del processo di privatizzazione" (in termini di tempo di completamento o di entrate per lo Stato) che non l'efficienza interna (intesa come costo del personale deputato all'attività).

Di seguito, viene presentato uno schema utilizzabile per comprendere i tipi di obiettivo più coerenti con diverse tipologie di attività svolte nelle amministrazioni dello Stato.
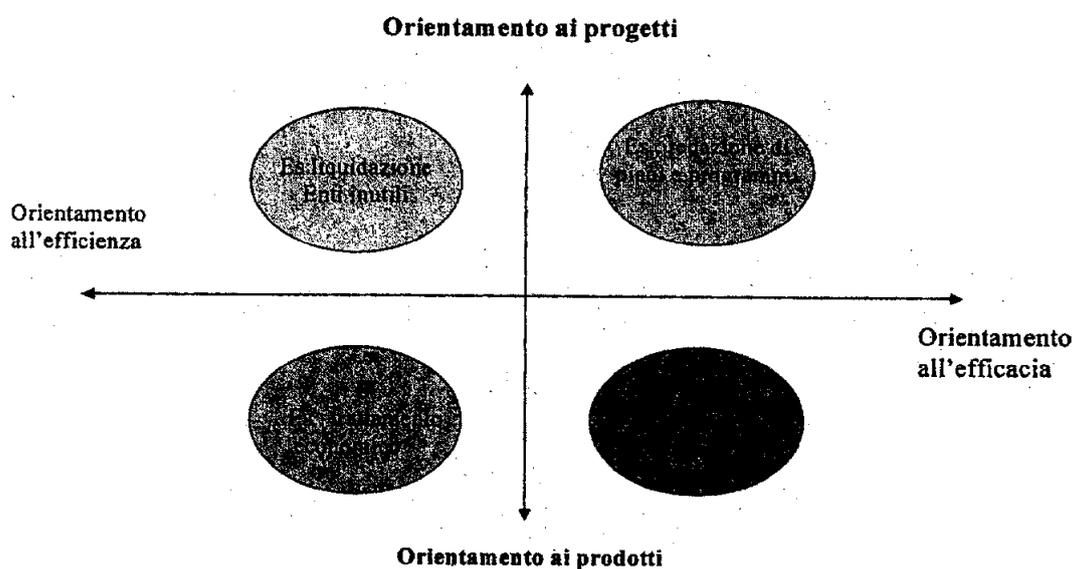
Nello schema, una prima distinzione è tra:

- attività prevalentemente ripetitive e comunque ripetute più volte nel corso dell'anno (ad esempio, la gestione delle variazioni di bilancio nel bilancio dello Stato) (*orientamento ai prodotti*); in questo caso, non è essenziale disporre di informazioni

sul singolo "prodotto", ma di valori medi, o di sintesi, che indichino i costi e i risultati "complessivi" dell'attività;
- attività che si focalizza su pochi "progetti" (ad esempio, la predisposizione del bilancio preventivo dello Stato) (*orientamento ai progetti*). Qui, deve essere tenuto sotto controllo il singolo "progetto".

Per le attività *orientate ai prodotti*, è importante distinguere ulteriormente tra:
- attività per le quali è prevalente la *dimensione "quantitativa" (orientamento all'efficienza)*. Si tratta di attività (ad esempio il pagamento degli stipendi) il cui "prodotto" è definibile in modo chiaro e standardizzato; gli obiettivi di tali attività possono essere espressi in termini di livello di efficienza, misurabile attraverso:
  - rapporto tra costo delle risorse utilizzate e volume di attività svolto;
  - volume di attività svolto;
- attività dove prevale la *dimensione "qualitativa" (orientamento all'efficacia)*; si tratta di attività (ad esempio quella prelegislativa) dove non è tanto critico il "numero di atti" prodotti, ma il "modo" con cui vengono realizzati. A queste attività è quindi più importante associare obiettivi di efficacia, misurabile attraverso:
  - tempi di risposta;
  - livello di servizio erogato.

Le attività di tipo progettuale, invece, sono in generale caratterizzate dall'impegno di una quantità significativa di risorse e dalla presenza di tempi di completamento "lunghi". Di conseguenza, ogni progetto dovrebbe essere caratterizzato, in fase preventiva:
- da un insieme di obiettivi da raggiungere (espressi in termini quantitativi o qualitativi, a seconda che l'attività sia orientata all'efficienza o all'efficacia);
- da una tempificazione di tali obiettivi;
- dalla specificazione analitica delle risorse necessarie per ciascuna fase del progetto.

Misurabilità
Gli obiettivi dovrebbero essere espressi attraverso indicatori "misurabili", in termini "fisici" (tempi di completamento, percentuale di errori, volumi di produzione, livello di soddisfazione degli utenti) o "monetari" (costi e ricavi), in modo da garantire maggiore trasparenza e imparzialità. Più in generale solo la presenza del requisito della misurabilità – la "metrica" come si usa dire – consente la trasformazione delle indicazioni generali (ad esempio, "assicurare la trasparenza del processo") in programmi concreti di azione cui associare, ad esempio, sistemi di premi e sanzioni in relazione al raggiungimento dei risultati attesi.

Responsabilità specifiche
Infine gli obiettivi assegnati dovrebbero essere "controllabili" da parte del CRA, in modo da evitare che i risultati dell'azione amministrativa dipendano in larga parte da fattori esogeni. In questo senso non è opportuno, ad esempio, associare obiettivi "macro" ad unità organizzative specifiche, per evitare che l'assenza di un nesso di causalità diretta tra ciò che i responsabili dell'amministrazione possono effettivamente fare e i risultati attesi operi nella direzione di ridurre la credibilità delle prescrizioni e renda difficile utilizzare i risultati per misurare la prestazione dei responsabili dei CRA.

01A0636

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 2001.

Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante la disciplina delle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, in esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile;

Visto il secondo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, il quale stabilisce che le spese per il pagamento dei compensi per la notifica sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante norme per la notifica degli atti a mezzo posta e per le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, ed in particolare l'art. 14, come modificato dall'art. 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in cui, si dispone che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può avvenire, da parte degli uffici finanziari, direttamente a mezzo della posta;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, in cui, tra l'altro:

al comma 4, si dispone che gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

al comma 5, si prevede che la disposizione recata dal precedente comma 4, si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformità alle singole leggi di imposta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, in cui, tra l'altro:

al comma 1, si dispone, con decorrenza dal 1° agosto 1991, l'aumento a lire 3000 del compenso previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione effettuata dai messi dell'amministrazione finanziaria;

al comma 4, si prevede che le spese per i compensi di cui al precedente comma 1, le spese postali sostenute in applicazione della legge n. 890 del 1982, nonché quelle relative all'applicazione degli articoli 139 e 140 del codice di procedura civile, sono ripetibili anche nei confronti dei destinatari di atti d'imposizione diretta ed esigibili tramite ruoli di esazione abbinati alla riscossione dei tributi rettificati con accertamento, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, datato 14 marzo 2000, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono state determinate le somme spettanti ai comuni per la notifica di atti della pubblica amministrazione, fissate in lire 10.000 per ciascun atto, oltre le spese di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Ritenuta l'opportunità di emanare il decreto previsto sia dal secondo comma dell'art. 4 della legge n. 249 del 1976, sia dal comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 202 del 1991, al fine di uniformare il comportamento degli uffici per quanto riguarda le modalità di recupero delle spese di notifica, determinando, altresì in misura forfettaria, il costo da ripetere al destinatario a seconda delle modalità di invio dell'atto notificato;

Decreta:

Art. 1.

Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.

Art. 2.

Costo della notifica

1. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di lire 6.000, pari a 3,10 euro per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura unitaria di lire 10.000, pari a 5,16 euro, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20 della legge dell'8 maggio 1998, n. 146.

Art. 3.

Esclusioni

1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.

2. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

Art. 4.

Effetti delle presenti disposizioni

1. Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro: DEL TURCO

01A0792

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 gennaio 2001.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002 - prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di «ventiquattro mesi» («CTZ —24»);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000, tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale

n. 143/2000, citato nella premesse - il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 dicembre 2002, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all' art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2987 (unità revisionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 10 gennaio 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all' elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 11 gennaio 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

In applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, il 15 gennaio 2001, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, (unità previsionale di base 6.4.1.), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A0724

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 gennaio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Ronquillo Virhuez Diana Justina quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ronquillo Virhuez Diana Justina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito il 12 agosto 1993, presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) della sig.ra Ronquillo Virhuez Diana Justina nata a Ancash (Perù) il giorno 10 novembre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Ronquillo Virhuez Diana Justina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiate* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A0702

DECRETO 15 gennaio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Milea Florica ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistenta medicala de pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistenta medicala de pediatrie conseguito nell'anno 1978, presso la Scuola di specializzazione post-liceale sanitaria di Braila (Romania) della sig.ra Milea Florica nata a Tatarù (Romania) il giorno 9 agosto 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Milea Florica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiate* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A0703

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Mandorlo a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'Ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo,

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Mandorlo a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vincenzo Meterangelis in data 6 marzo 1985, rep. n. 7304, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 7202, posizione busc 3110/210389, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 15 dicembre 2000

Il dirigente: PISTILLO

01A0725

DECRETO 9 gennaio 2001.

Revoca dello scioglimento della società cooperativa «Consapj», in Massafra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 1814 del 14 gennaio 2000, di scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, della società cooperativa «CONSAPJ» con sede in Massafra, costituita per rogito notaio Cosimo Panetti in data 7 luglio 1983, repertorio n. 3857, registro imprese n. 6452 presso la Camera di commercio di Taranto;

Vista la richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'11 dicembre 2000 di revoca del provvedimento adottato;

Ritenuto, di dover accogliere tale istanza e quindi provvedere all'annullamento del predetto decreto direttoriale datato 14 gennaio 2000;

Decreta

la revoca dello scioglimento d'ufficio, ex art. 2554 del codice civile, senza far luogo a nomina del liquidatore della società cooperativa «CONSAPJ», con sede in Massafra, costituita per rogito notaio Cosimo Panetti in data 7 luglio 1983, repertorio n.3857, registro imprese n. 6452 presso la Camera di commercio di Taranto.

Taranto, 9 gennaio 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A0748

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Fiamma», in Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 settembre 1994 con il quale il dott. Munizza Aldo veniva nominato liquidatore della società cooperativa «Fiamma» con sede in Catanzaro;

Visto che lo stesso, per come risulta dalla relazione ispettiva dell'8 ottobre 1999, non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative del 16 marzo 2000;

Decreta:

Il dott. Umberto Conforto nato il 29 ottobre 1957 e residente in via Monsignor Fiorentino n. 2 - Catanzaro, è nominato liquidatore della società cooperativa «Fiamma», con sede in Catanzaro, costituita con rogito notaio Leonardo Cosco in data 13 novembre 1955, rep. n. 15715, reg. imprese n. 1037, in sostituzione del dott. Munizza Aldo a cui sono stati contestati gli addebiti dai quali ha avuto origine il presente provvedimento.

Catanzaro, 9 gennaio 2001

Il direttore provinciale: MACCHIONE

01A0630

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 dicembre 2000.

Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti. Supplemento n. 6.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», i quali prescrivono che i concimi e gli ammendanti e correttivi vengano controllati con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della Commissione di cui agli articoli 110, 111, 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1986, 19 luglio 1989, 23 gennaio 1991, 10 marzo 1993, 28 settembre 1993 e 5 dicembre 1995, relativi all'approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti», pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 1986, n. 196 del 23 agosto 1989, n. 29 del 4 febbraio 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 9 ottobre 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996;

Ritenuto necessario aggiornare i metodi di analisi approvati con i succitati decreti ministeriali;

Sentito il parere della sopracitata commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione fertilizzanti, rinnovata col decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, modificata da ultimo, per quanto attiene la sottocommissione fertilizzanti, col decreto ministeriale 4 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1989;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la direttiva 98/34/CE, concernente le procedure d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - supplemento n. 6» descritti nell'allegato al presente decreto.

2. I metodi di analisi relativi alla «Determinazione del carbonio organico secondo Springer-Klee» e alla «Valutazione del carbonio organico di origine biologica estraibile o già estratto e frazionamento e quantificazione del carbonio umificato presente in alcuni tipi di fertilizzanti», di cui ai rispettivi decreti ministeriali 19 luglio 1989 e 23 gennaio 1991, citati nelle premesse, sono sostituiti dai metodi riportati in allegato al presente decreto.

3. I metodi di analisi riportati in allegato al presente decreto si applicano ai concimi nazionali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

ALLEGATO

METODI UFFICIALI DI ANALISI PER I FERTILIZZANTI

DETERMINAZIONE DEL CARBONIO ORGANICO SECONDO SPRINGER-KLEE (METODO VOLUMETRICO)

1. *Oggetto*

Il presente documento fissa un metodo per la determinazione del carbonio organico di origine biologica.

2. *Campo di applicazione*

Il metodo si applica agli ammendanti organici, ai concimi organici e organo-minerali con l'esclusione di quelli contenenti prodotti a lenta cessione di azoto come: urea-formaldeide, crotonilidendiurea, isobutildendiurea, ecc. La presenza di formurea può venire accertata, previa idrolisi ed identificazione della aldeide formica con acido cromotropico.

3. *Principio*

La sostanza organica viene determinata per ossidazione, a condizioni ben definite di acidità e di temperatura, con quantità note di bicromato di potassio.
La quantità di bicromato di potassio consumata nella reazione può essere determinata titolando direttamente il bicromato residuo con una soluzione di solfato ferroso, oppure mediante titolazione di ritorno di un eccesso misurato di solfato ferroso con bicromato di potassio.
Tra le interferenze possibili interessano solo quelle da urea e da cloruri.
L'interferenza da urea è eliminata aggiungendo nitrito di sodio.
Quella dovuta ai cloruri, se inferiori allo 0,2%, aggiungendo solfato d'argento, se superiori, come nel caso di concimi organo-minerali contenenti cloruro di potassio, introducendo un fattore di correzione il cui valore è funzione della percentuale di cloro.

4. *Reattivi*

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reattivi di qualità analitica riconosciuta.

4.1. Acido solforico 96%, ($\rho = 1,84$).
4.2. Nitrito di sodio.
4.3. Solfato d'argento.
4.4. Bicromato di potassio, soluzione 1/3 M.
In un matraccio tarato da 1000 mL trasferire 98,08 g di $K_2Cr_2O_7$ polverizzato ed essiccato per 1 ora a 130-140°C; sciogliere, portare a volume con H_2O ed omogeneizzare.

4.5. Miscela di acidi fosforico e solforico.
In un matraccio tarato da 1000 mL trasferire circa 500 mL di H_2O ed aggiungere 150 mL di H_3PO_4, 85%, (ρ = 1,71) e lentamente, sotto agitazione, 150 mL di H_2SO_4 (4.1.). Raffreddare, portare a volume con H_2O ed omogeneizzare.

4.6. Solfato ferroso, soluzione 0,2 M.
In un matraccio tarato da 1000 mL trasferire 55,6 g di $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ e addizionare 100 mL di H_2O. Agitare fino a dissoluzione completa. Aggiungere 20 mL di H_2SO_4 (4.1.), raffreddare, portare a volume con H_2O ed omogeneizzare. La soluzione deve essere preparata giornalmente.
Titolare la soluzione trasferendone 25 mL esatti in una beuta da 200 mL. Aggiungere 2 mL di miscela fosfo-solforica (4.5.) e titolare con la soluzione di bicromato 1/30 M (4.8.).
Verso il termine (dopo circa 20 mL) aggiungere 8 gocce di indicatore (4.7.) e completare la titolazione fino a colorazione violetta.
La molarità effettiva della soluzione di solfato ferroso (M_1) è data da:

$$MFe_{(II)} \cdot VFe_{(II)} = VCr_2O_7^{2-} \cdot MCr_2O_7^{2-} \cdot 6$$

da cui

$$MFe_{(II)} = \frac{5}{VFe_{(II)}}$$

dove:

$MFe_{(II)}$ = molarità effettiva della soluzione di solfato ferroso;

$VFe_{(II)}$ = volume della soluzione di solfato ferroso impiegato per la titolazione di $VCr_2O_7^{2-}$, espresso in millilitri;

$VCr_2O_7^{2-}$ = volume della soluzione di bicromato di potassio utilizzato per la titolazione, espresso in millilitri;

$MCr_2O_7^{2-}$ = molarità della soluzione (1/30 molare) di bicromato di potassio.

4.7. Indicatore.
In un bicchiere da 100 mL trasferire 0,2 g di 4-difenilammina solfonato di bario (oppure di sodio) e aggiungere 50 mL di acqua. Sciogliere, portare a volume con acqua ed omogeneizzare.

4.8. Bicromato di potassio, soluzione (1/30 M).
Si ottiene per diluizione 1:10 della soluzione 4.4.

5. *Apparecchiatura*

5.1. Setaccio con luce netta delle maglie di 0,25 mm.
5.2. Matraccio per attacco del tipo descritto in Figura 4, di peso non superiore a 140 g, completo di termometro con scala fino a 200°C e con graduazioni di 1°C.
5.3. Bunsen dotato di piastre di protezione in vetroceramica di tipo CERAN.
5.4. Titolatore automatico corredato da elettrodo combinato di platino per misure di potenziale di ossido-riduzione e microburetta automatica da 5 mL con aggiunte unitarie non superiori a 2 µl.
5.5. Matracci tarati da 100, 200 e 1000 mL.

6. Procedimento

6.1. Preparazione del campione per l'analisi
Macinare il campione, setacciarlo con il vaglio (5.1.) e rimacinare il residuo fino a passaggio completo attraverso lo stesso setaccio. Omogeneizzare tutte le frazioni. Nel caso si debba essiccare il campione prima della macinazione, porlo in stufa a 50-60°C fino a peso costante e tenerne conto nel calcolo.
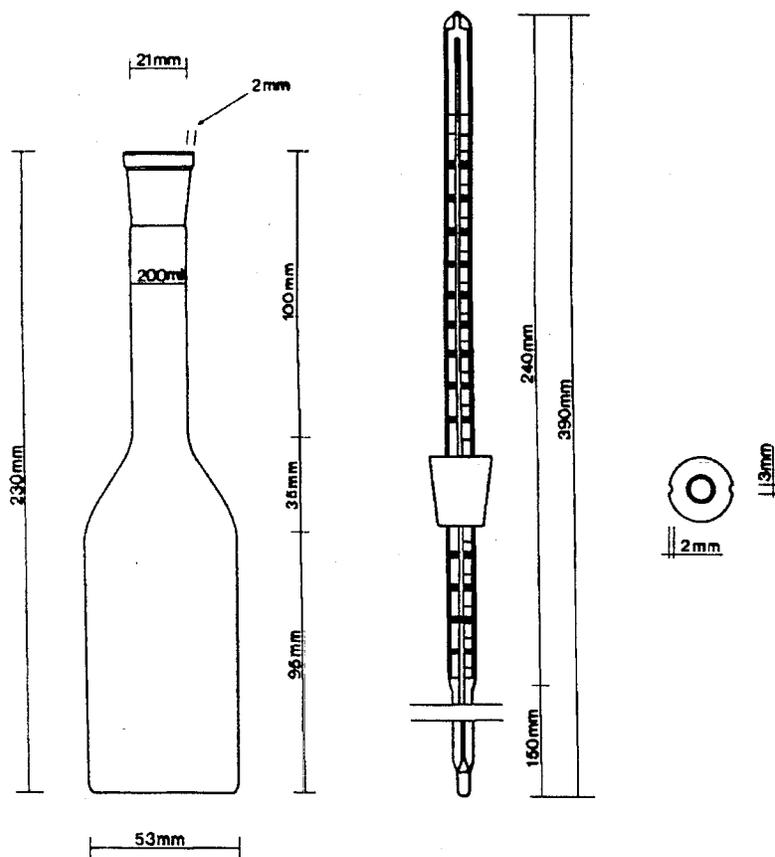
Figura 1.
Principali caratteristiche del matraccio utilizzato per la determinazione del carbonio organico

6.2. Presa del campione
Nel matraccio per attacco (5.2.), trasferire una quantità di campione pesata con una precisione di ± 0,001 g e contenente 30-50 mg di carbonio organico di origine biologica (preferibilmente 40 mg).

6.3. Determinazione in assenza di urea e di cloruri

6.3.1. Preparazione della soluzione per la titolazione
Per mezzo di una buretta, aggiungere nel matraccio per attacco (5.2.) 20 mL esatti di soluzione di bicromato (4.4.) e successivamente goccia a

goccia (con buretta) 26 mL esatti di acido solforico (4.1.), raffreddando in modo che la temperatura della soluzione rimanga tra 40 e 50°C.
Inserire il termometro e riscaldare su bunsen (5.3.) in modo da raggiungere il più rapidamente possibile la temperatura di 160 ± 2°C e mantenerla costante per 10 minuti esatti, agitando di tanto in tanto. Raffreddare rapidamente a temperatura ambiente, trasferire quantitativamente in un matraccio tarato da 200 mL, portare a volume con acqua ed omogeneizzare. Lasciare decantare la soluzione per 12 ore circa.

6.3.2. Titolazione della soluzione

6.3.2.1. Titolazione diretta

Pipettare dal matraccio da 200 mL, 20 mL di soluzione limpida trasferendoli in una beuta da 250 mL. Aggiungere 2 mL di miscela fosfo-solforica (4.5.) ed 8 gocce di indicatore (4.7.). Diluire poi con acqua fino a circa 100 mL.
Titolare l'eccesso di bicromato con la soluzione di solfato ferroso 0,2 M (4.6.) fino al viraggio, cioè al passaggio dal violetto al verde usando, per vedere meglio il viraggio, una sorgente luminosa al di sotto della beuta.
Qualora si disponga del titolatore automatico (5.4.) si esegua la titolazione potenziometrica omettendo le aggiunte della miscela fosfo-solforica e dell'indicatore.

6.3.2.2. Titolazione di ritorno

Pipettare dal matraccio da 200 mL, 20 mL di soluzione limpida trasferendoli in una beuta da 250 mL. Aggiungere mediante buretta 25 mL esatti di soluzione di solfato ferroso 0,2 M (4.6.). Aggiungere poi 2 mL di miscela fosfo-solforica (4.5.) ed 8 gocce di indicatore (4.7.).
Titolare l'eccesso di solfato ferroso con la soluzione di bicromato 1/30 M (4.8.) fino a comparsa della colorazione violetta.
Qualora si disponga del titolatore automatico (5.4.), si esegua la titolazione potenziometrica omettendo le aggiunte della miscela fosfo-solforica e dell'indicatore.

In entrambi i casi effettuare parallelamente una prova in bianco nelle stesse condizioni, omettendo il campione.

6.4. Determinazione in presenza di urea

Preparare la presa di campione come al punto 6.2., tenendo conto che non deve contenere più di 80 mg di carbonio, ivi compreso quello ureico. La quantità presente di carbonio organico di origine biologica deve essere sempre compresa fra 30 e 50 mg.
Aggiungere 2,30 mg di nitrito (4.2.) per ogni mg di urea contenuta nel campione, prima dell'aggiunta della soluzione di bicromato.
Operare quindi come al punto 6.3.
Nella prova in bianco aggiungere la stessa quantità di nitrito utilizzata per il campione e una quantità di urea corrispondente a quella in esso contenuta.

6.5. Determinazione in presenza di cloruri

Preparare la presa di campione come al punto 6.2., tenendo conto che non deve contenere più di 80 mg di carbonio, ivi compreso il cloro espresso come carbonio (equivalente in carbonio = Cl% · 0,0846). La quantità presente di carbonio organico di origine biologica deve essere sempre compresa fra 30 e 50 mg.

6.5.1. Cloruri inferiori al limite dello 0,2%

Aggiungere una quantità di solfato di argento pari a 4,4 mg per ogni milligrammo di ione cloruro presente nel campione analizzato. In ogni caso non superare la quantità massima di 200 mg di solfato di argento per evitare la formazione di un precipitato bruno, contenente cromo esavalente difficilmente solubile, specie a caldo.
Operare quindi come al punto 6.3.

6.5.2. Cloruri superiori al limite dello 0,2%

Operare come ai punti 6.2. e 6.3., senza aggiungere il solfato d'argento.
Correggere i risultati secondo il punto 7.3.2.
Il metodo è applicabile sino ad un rapporto Cl/C non superiore a 5.
Il tenore dei cloruri può essere dedotto con buona approssimazione dal contenuto in potassio, in quanto nei concimi organo-minerali il cloruro di potassio è di norma l'unica fonte di cloruri, quando siano assenti sostanze organiche contenenti cloruri come il sangue.
Convertire il tenore dell'ossido di potassio in cloro mediante il fattore 0,75269.

7. *Espressione dei risultati*

Il contenuto di carbonio organico, espresso come percentuale è dato dalle formule sotto riportate a seconda che si operi per titolazione diretta o di ritorno:

7.1. In assenza di urea e di ioni cloruro

7.1.1. Titolazione diretta:

$$C\% = \frac{(A-B)\times M_1 \times 0{,}003\times 200}{20\times P}\times 100 = \frac{(A-B)\times M_1 \times 3}{P}$$

dove:

A = volume, espresso in millilitri, di soluzione di solfato ferroso (4.6.) consumata per la prova in bianco;
B = volume, espresso in millilitri, di soluzione di solfato ferroso (4.6.) consumata per l'analisi del campione;
M_1 = molarità effettiva della soluzione del solfato ferroso (4.6.);
0,003 = equivalente del carbonio;
P = massa del campione analizzato, espressa in grammi.

7.1.2. Titolazione di ritorno

$$C\% = \frac{(B-A)\times M\times 0{,}003\times 200}{20\times P}\times 100 = \frac{(B-A)\times M\times 3}{P}$$

dove:

B = volume, espresso in millilitri, di soluzione di bicromato di potassio (4.8.) consumata per l'analisi del campione;

A = volume, espresso in millilitri, di soluzione di bicromato di potassio (4.8.) consumata per la prova in bianco;

M = molarità della soluzione di bicromato di potassio (4.8.);

0,003 = equivalente del carbonio;

P = massa del campione analizzato, espressa in grammi.

7.2. In presenza di urea
applicare le formule del punto 7.1.

7.3. In presenza di cloruri

7.3.1. per tenori inferiori allo 0,2%
applicare le formule del punto 7.1.

7.3.2. per tenori superiori allo 0,2%
la percentuale di carbonio effettivo C_e è data da:

$$C_e\% = C\% - 0{,}0846\times Cl\%$$

dove:

C% = percentuale di carbonio calcolato secondo il punto 7.1.;

Cl% = percentuale di ioni cloruro contenuti nel campione;

0,0846 = rapporto tra le masse di un atomo di carbonio e quattro atomi di cloro.

METODI UFFICIALI DI ANALISI PER FERTILIZZANTI

DETERMINAZIONE DEL CARBONIO ORGANICO ESTRAIBILE IN SODA E PIROFOSFATO O GIÀ ESTRATTO (TEC) FRAZIONAMENTO E QUANTIFICAZIONE DEL CARBONIO ORGANICO UMIFICATO (HA + FA) DETERMINAZIONE DEL GRADO E TASSO DI UMIFICAZIONE (DH% E HR%)

1. *Oggetto*

Il presente documento fissa un metodo per:

1. la determinazione del carbonio organico di origine biologica estraibile o già estratto (TEC = carbonio totale estratto);
2. il frazionamento e la determinazione del carbonio umificato presente in alcuni fertilizzanti (HA + FA = acidi umici e acidi fulvici);
3. la determinazione dei parametri di umificazione (DH% = grado di umificazione, HR% = tasso di umificazione).

2. *Campo di applicazione*

Il metodo è applicabile ai seguenti fertilizzanti:

2.1. torba umificata, leonardite, vermicompost da letame, ammendanti organici compostati, letame essiccato, letame suino essiccato;
2.2. concimi organo-minerali;
2.3. ai fertilizzanti per i quali venga dichiarata la presenza di carbonio organico umificato già in forma estratta (esempio: umati solubili, estratti umici, estratto umico derivante dalle acque di vegetazione delle olive);
2.4. a tutti i fertilizzanti di natura organica nei casi in cui gli allegati della legge richiedano la dichiarazione dei parametri di umificazione, del contenuto in acidi umici e fulvici (carbonio umificato) e del carbonio organico estraibile in soda e pirofosfato.

3. *Principio*

Il metodo, articolato in 4 sezioni per rendere più semplice l'organizzazione dell'analisi, definisce le modalità per:

Sezione 1: **estrazione del carbonio organico**
estrazione in soda e sodio pirofosfato del carbonio organico e preparazione dei campioni contenenti carbonio organico umificato già in forma estratta. Per questi ultimi campioni il procedimento analitico prevede la sola dissoluzione in acqua (7.1.2).

Sezione 2: **frazionamento del carbonio organico umificato**
frazionamento mediante l'uso di un apposito supporto cromatografico, del carbonio organico umificato presente negli estratti in soda e sodio pirofosfato o in acqua.

Sezione 3: **determinazione del carbonio organico in soluzione**
determinazione del carbonio organico negli estratti e nei liquidi frazionati per ossidazione con bicromato di potassio.

Sezione 4: **definizione ed espressione dei parametri di umificazione**

Sezione 5: **interferenze**
tra le interferenze possibili interessano solo quelle da urea e da cloruri.
L'interferenza da urea è eliminata aggiungendo nitrito di sodio.
Quella dovuta ai cloruri, se inferiori allo 0,2%, aggiungendo solfato d'argento, se superiori, introducendo un fattore di correzione il cui valore è funzione della percentuale di cloro.

4. *Reattivi*

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reattivi di qualità analitica riconosciuta.

4.1. Sezione 1 - Estrazione del carbonio organico

4.1.1. Soluzione estraente di soda e sodio pirofosfato 0,1 M.
Pesare 44,6 g di $Na_4P_2O_7 \cdot 10H_2O$ in un matraccio tarato da 1000 mL, aggiungere 4 g di NaOH, sciogliere in circa 900 mL di acqua e portare a volume.

4.1.2. Azoto gassoso.

4.1.3. ***Per i concimi organo-minerali***: soluzione estraente di soda 0,35 M e sodio pirofosfato 0,1 M: pesare 44,6 g di $Na_4P_2O_7 \cdot 10H_2O$ in un matraccio tarato da 1000 mL, aggiungere 14 g di NaOH, sciogliere in circa 900 mL di acqua e portare a volume.

4.2. Sezione 2 - Frazionamento del carbonio organico umificato

4.2.1. Acido solforico al 50% preparato a partire da H_2SO_4 al 96% ($\rho = 1,84$).

4.2.2. Acido solforico 0,005 M.

4.2.3. Polivinilpirrolidone resina insolubile (del tipo PVP cod. 85648/7 Aldrich, Germania).

4.2.4. Sodio idrato 0,5 M.

4.3. Sezione 3 - Determinazione del carbonio organico in soluzione

4.3.1. Acido solforico al 96% ($\rho = 1,84$).

4.3.2. Bicromato di potassio, soluzione 1/3 M.
Porre 98,08 g di $K_2Cr_2O_7$ polverizzato ed essiccato (1 ora a 130-140°C) in un matraccio tarato da 1000 mL ed aggiungere circa 800 mL di acqua. Agitare sino a completa dissoluzione, portare a volume con acqua ed omogeneizzare.

4.3.3. Acido fosforico all'85% ($\rho = 1,71$).

4.3.4. Solfato ferroso, soluzione 0,4 M.
Sciogliere in un matraccio tarato da 1000 mL 111,2 g di $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ in circa 500 mL di acqua, agitare fino a completa dissoluzione e aggiungere 20 mL di acido solforico (4.3.1.). Raffreddare, portare a volume con acqua ed omogeneizzare. La soluzione deve essere preparata giornalmente.

4.3.5. Indicatore, acido 4-difenilamminosolfonico.
Porre 0,2 g di sale di bario dell'acido difenilamminosolfonico in un matraccio tarato da 100 mL, aggiungere circa 50 mL di acqua ed agitare fino a completa dissoluzione, portare a volume ed omogeneizzare.
Oppure: porre 0,2 g di 4-difenilamminosolfonato sodico ($C_{12}H_{10}NaNO_3S$) in un matraccio tarato da 100 mL, sciogliere in acido solforico (4.3.1.) e portare a volume sempre in acido solforico (4.3.1.).

4.3.6. Nitrito di sodio.

4.3.7. Solfato d'argento.

4.3.8. Urea.

Nel caso venga adottata la titolazione in automatico, i reattivi di cui ai punti 4.3.3. e 4.3.5. non sono necessari.

5. *Apparecchiatura*

5.1. Sezione 1 - Estrazione del carbonio organico

5.1.1. Stufa termostatica regolabile a 105°C ± 2°C.
5.1.2. Setaccio con luce netta delle maglie di 0,2 mm.
5.1.3. Agitatore a scosse in bagno d'acqua termoregolabile a 65°C (agitatore di tipo Dubnoff).
5.1.4. Centrifuga.
5.1.5. Tubi da centrifuga da 250 mL.
5.1.6. Unità filtrante composta da beuta per vuoto e pompa per vuoto (è sufficiente anche la depressione creata da una pompa ad acqua).
5.1.7. Filtri da 0,8 µm del tipo HA della Millipore (fare attenzione, comunque, che non siano di cellulosa).
5.1.8. pH-metro.

5.2. Sezione 2 - Frazionamento del carbonio organico umificato

5.2.1. Centrifuga.
5.2.2. Tubi da centrifuga da 100 mL.
5.2.3. Siringhe ipodermiche da 10 mL.
5.2.4. Lana di vetro in fibre.

5.3. Sezione 3 - Determinazione del carbonio organico in soluzione

Al fine di avere maggiore uniformità nel procedimento analitico si consiglia di usare vetreria del tipo Duran.

5.3.1. Matraccio per attacco (Figura 1) completo di termometro con scala fino a 200°C e con graduazioni di 1°C.
5.3.2. Bunsen con piastre di protezione in vetroceramica di tipo Ceran.
5.3.3. Titolatore automatico dotato di elettrodo combinato di Pt-Ag/AgCl (opzionale).
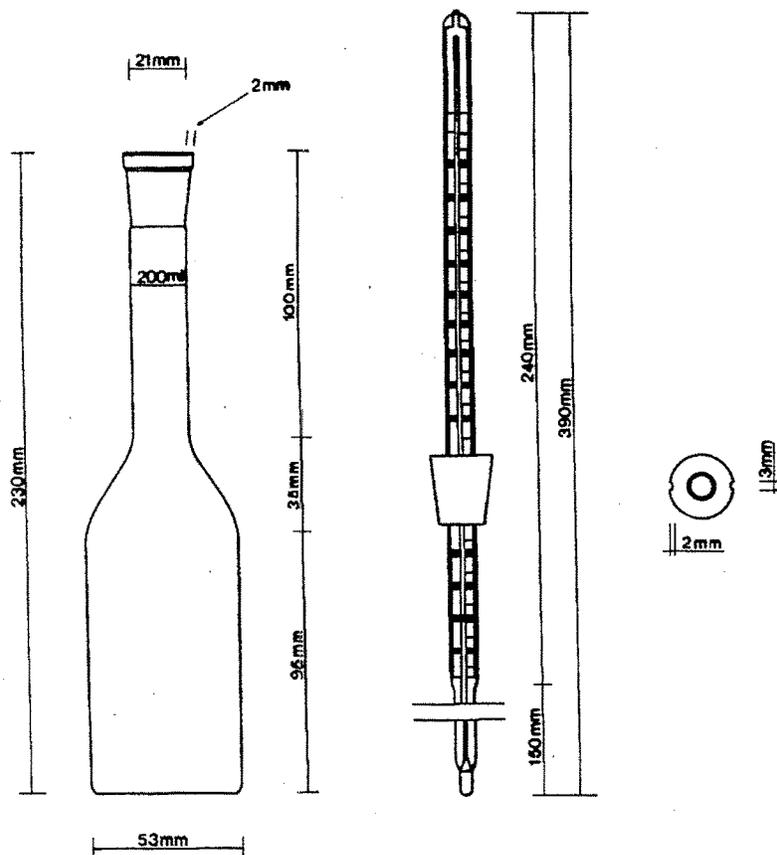
Figura 1.
Principali caratteristiche del matraccio utilizzato per la determinazione del carbonio organico

6. *Preparazione del campione*

Per i prodotti solidi, ove necessario, il campione rappresentativo viene essiccato a 60°C fino a peso costante, macinato e setacciato finché tutto il campione passa attraverso il setaccio da 0,2 mm (5.1.2.). Sul campione così preparato viene effettuata, ove necessario, una misura dell'umidità residua alla temperatura di 105°C in concomitanza con l'esecuzione del presente metodo.
Per i prodotti già in soluzione o in sospensione, si opera direttamente sul campione tal quale previa accurata omogeneizzazione.

7. *Procedimento*

7.1. Sezione 1 - Estrazione del carbonio organico

7.1.1. Prodotti contenenti carbonio organico estraibile in soda e sodio pirofosfato.

7.1.1.1. Pesare 2 g di campione preparato secondo quanto riportato al punto 6., in tubo da centrifuga da 250 mL, addizionare 100 mL di soluzione estraente (4.1.1.), insufflare per 1 minuto con azoto (4.1.2.), tappare ermeticamente e porre in agitatore a scosse (5.1.3.) regolato a 65°C e 80 scosse al minuto per 48 ore. Raffreddare quindi il tubo in bagno freddo e centrifugare a non meno di 2500 rpm per 20 minuti. Filtrare il surnatante su filtri del tipo HA da 0,8 µm (5.1.7.) raccogliendo il filtrato in recipiente pulito ed asciutto, insufflare nuovamente per 1 minuto con azoto (4.1.2.) e tappare ermeticamente. I campioni che non vengono analizzati in giornata devono essere conservati in frigorifero a 4°C, per un periodo non superiore ad alcuni giorni.

7.1.1.2. ***Per i concimi organo-minerali***, pesare 2 g di campione, preparato secondo quanto riportato al punto 6., in un tubo da centrifuga da 250 mL, addizionare 100 mL di soluzione estraente (4.1.3.), insufflare per 1 minuto con azoto (4.1.2.), tappare ermeticamente e proseguire come al punto 7.1.1.1..

7.1.2. Prodotti contenenti carbonio organico già in forma estratta.

7.1.2.1. Prodotti solidi
Pesare 0,5 g di campione in tubo da centrifuga da 250 mL, addizionare 100 mL di acqua, tappare ermeticamente e porre in agitatore a scosse a temperatura ambiente per 30 minuti in modo da facilitare la dissoluzione del materiale. Centrifugare a non meno di 2500 rpm per 20 minuti. Filtrare il surnatante su filtri del tipo HA da 0,8 µm (5.1.7.) raccogliendo il filtrato in recipiente pulito ed asciutto, insufflare nuovamente per 1 minuto con azoto (4.1.2.) e tappare ermeticamente. I campioni che non vengono analizzati in giornata devono essere conservati in frigorifero a 4°C, per un periodo non superiore ad alcuni giorni.

7.1.2.2. Prodotti fluidi
Nel caso di campioni fluidi (es. estratti umici) si procede alla sola diluizione (per esempio 1:25) con aggiunta di acqua, alla centrifugazione ed alla filtrazione come descritto al punto 7.1.2.1. a partire da: "Centrifugare a non meno di 2500 rpm ...".

7.2. Sezione 2 - Frazionamento del carbonio organico umificato.

7.2.1. Preparazione del polivinilpirrolidone (PVP)
Introdurre circa 50 g di polvere di polivinilpirrolidone insolubile (4.2.3.) in un contenitore trasparente almeno da 1-1,5 litri, aggiungere energicamente acqua di rubinetto ed agitare molto accuratamente la miscela. Lasciare decantare le parti più grossolane per circa 10-15 minuti e scartare le frazioni più fini ancora in sospensione. Ripetere l'operazione con acqua di rubinetto per due volte. Lavare per due volte con acqua distillata eliminando sempre la frazione fine ancora in sospensione, infine aggiungere una soluzione 0,005 M di H_2SO_4 (4.2.2.) in modo tale da acidificare la resina. Il PVP così preparato deve essere conservato in contenitore chiuso, anche a temperatura ambiente, ma sempre ricoperto di soluzione.

7.2.2. Preparazione delle colonnine

Le colonnine possono essere agevolmente preparate utilizzando delle siringhe ipodermiche in plastica da 10 mL (5.2.3.) eliminando l'ago e inserendo al suo posto un tubicino di gomma della lunghezza di 10 cm circa. Alla base della siringa viene posto uno strato di circa 0,5 cm di lana di vetro (5.2.4.) opportunamente pressato per evitare la fuoriuscita di PVP. Le colonnine devono essere fissate ad un supporto rigido in posizione verticale e non devono essere mosse dopo averle caricate con la resina. Il caricamento del PVP viene effettuato versando la sospensione acida dall'estremità superiore della colonnina stessa e lasciando sedimentare. L'operazione viene interrotta quando il volume riempito raggiunge i 4-6 mL, facendo attenzione a non far seccare la colonnina dopo avere concluso la preparazione.

7.2.3. Frazionamento su resina di polivinilpirrolidone

7.2.3.1. Pipettare 25 mL di estratto (da ora in poi solo ET), porlo in provetta da centrifuga da 100 mL circa ed aggiungere 0,3-0,5 mL di H_2SO_4 al 50% (4.2.1.) fino a raggiungere un pH inferiore a 2.

Tappare la provetta, agitare accuratamente e lasciare riposare per circa 30 minuti. Centrifugare a non meno di 2500 rpm per 20 minuti e, al termine, versare il surnatante sulla colonnina preventivamente preparata evitando di rimuovere il precipitato che contiene gli acidi umici (HA). Scartare l'eluito e continuare il lavaggio della colonnina con circa 25 mL di H_2SO_4 0,005 M (4.2.2.). Terminata l'operazione, aggiungere lentamente sulla sommità della colonnina una soluzione di NaOH 0,5M (4.2.4.) che consentirà al materiale adsorbito su PVP di eluire. Il fenomeno è solitamente ben visibile in quanto le sostanze polifenoliche adsorbite sul PVP sono di colore bruno chiaro-arancio e sono sufficienti 3-4 mL per farle arrivare all'estremità della colonnina. A questo punto inserire la provetta nella quale è precipitata la frazione umica (acidi umici, HA) e proseguire il lavaggio utilizzando circa 15 mL di NaOH 0,5M (4.2.4.) (se necessario, anche volumi superiori).

Travasare quantitativamente la soluzione contenente gli acidi umici (HA) ora disciolti e gli acidi fulvici (FA) purificati provenienti dal lavaggio della colonnina, in un matraccio da 25 mL o da 50 mL (talvolta per materiali particolarmente ricchi di HA come leonarditi, torba umificata, ecc., è necessario utilizzare matracci di volume superiore) e portare a volume con NaOH 0,5M (4.2.4.). Agitare e conservare ET e HA + FA in frigorifero per la successiva determinazione del carbonio organico.

7.2.3.2. Fertilizzanti di cui al punto 7.1.1.2. (concimi organo-minerali)

Pipettare 50 mL di estratto (da ora in poi solo ET), porlo in provetta da centrifuga da 100 mL circa ed aggiungere 0,5-1 mL di H_2SO_4 al 50% (4.2.1.) fino a raggiungere un pH inferiore a 2.

Tappare la provetta, agitare accuratamente e proseguire secondo la procedura riportata al punto 7.2.3.1..

7.3. Sezione 3 - Determinazione del carbonio organico in soluzione

7.3.1. Dalle soluzioni ottenute secondo quanto descritto nelle sezioni 7.1. e 7.2., prelevare un'aliquota contenente una quantità di carbonio compresa tra 5 e 25 mg e comunque non superiore a 10 mL di volume e trasferirla in matraccio per attacco (5.3.1.). Per prelievi inferiori a 10 mL aggiungere, a seconda dei casi, soluzione estraente o acqua fino a raggiungere il volume finale di 10 mL. Addizionare poi all'estratto, per mezzo di una buretta, 5 mL esatti di soluzione di bicromato di potassio (4.3.2.) e successivamente goccia a goccia, o comunque molto lentamente, 20 mL esatti di acido solforico (4.3.1.), raffreddando in bagno di acqua e ghiaccio in modo che la temperatura della soluzione venga mantenuta tra 40 e 50°C. Inserire il termometro in modo che il bulbo non tocchi il fondo del matraccio. Posizionare il matraccio su bunsen munito di piastra di protezione (5.3.2.) precedentemente riscaldata e portare la temperatura della soluzione il più rapidamente possibile a 160°C ± 2°C. Mantenere in queste condizioni per 10 minuti esatti, agitando di tanto in tanto. Al termine raffreddare a temperatura ambiente, trasferire quantitativamente in beuta da 250 mL, lavando più volte il matraccio d'attacco fino ad un volume di circa 100 mL, quindi lasciare raffreddare.

7.3.2. Eliminazione delle interferenze da urea e cloruri
L'eliminazione delle interferenze dovute ad urea e/o cloruri deve essere effettuata negli estratti preparati secondo 7.1. e destinati alla determinazione del carbonio totale estratto (TEC). Il contenuto in urea e cloruri deve essere preventivamente determinato sul campione in esame utilizzando i metodi ufficiali.

7.3.2.1. Determinazione in presenza di urea
Prelevare un'aliquota della soluzione, preparata come al punto 7.1., tale che il contenuto di carbonio, compreso quello ureico, non superi i 25 mg assicurandosi che il contenuto di carbonio organico effettivo sia almeno di 5 mg. Aggiungere 2,30 mg di nitrito di sodio (4.3.6.) per ciascun mg di urea contenuto nell'aliquota prelevata. Aggiungere poi la soluzione di bicromato (4.3.2.) e quindi procedere come indicato al punto 7.3.1.

7.3.2.2. Determinazione in presenza di cloruri

7.3.2.2.1. Contenuto in cloruri inferiore allo 0,2%
Prelevare un'aliquota della soluzione preparata come al punto 7.1., tale che il contenuto di carbonio organico effettivo sia compreso fra 5 e 25 mg. Aggiungere 4,4 mg di solfato d'argento (4.3.7.) per ciascun mg di ioni cloruro presenti nell'aliquota prelevata. In ogni caso non devono essere superati i 200 mg di solfato di argento per evitare la formazione di un precipitato bruno, contenente cromo esavalente, difficilmente solubile, specie a caldo. Procedere poi come indicato al punto 7.3.1.

7.3.2.2.2. Contenuto in cloruri superiore allo 0,2%
Prelevare un'aliquota della soluzione preparata come al punto 7.1., tale che il contenuto in carbonio, ivi compreso il cloro espresso come C (equivalente in carbonio = Cl% × 0,0846), non superi i 25 mg, assicurandosi comunque che il contenuto di carbonio organico effettivo sia almeno di 5 mg.
Procedere poi come indicato al punto 7.3.1.

Attenzione: il metodo è applicabile solo ai fertilizzanti con rapporto Cl/C inferiore a 5.

7.3.3. Prove in bianco
Scopo delle prove in bianco è quello di accertare il consumo di ossidante, sia a caldo che a freddo, delle soluzioni utilizzate per l'estrazione del carbonio organico e per la separazione della frazione umica e fulvica (HA + FA).
Le soluzioni in questione sono:

7.3.3.1. soluzione di soda e sodio pirofosfato 0,1M (4.1.1.) per il procedimento di cui al punto 7.1.1.1.;
soluzione di soda 0,35M e sodio pirofosfato 0,1M (4.1.3.) per il procedimento di cui al punto 7.1.1.2. (concimi organo-minerali).

7.3.3.2. acqua distillata per i procedimenti di cui al punto 7.1.2..

7.3.3.3. soluzione di NaOH 0,5M (4.2.4.) utilizzata per disciogliere la frazione HA + FA (carbonio umico + fulvico).

7.3.3.4. Prova in bianco a caldo: prelevare 10 mL della prova in bianco e trasferirla in matraccio da attacco (5.3.1.). Addizionare, per mezzo di una buretta, 5 mL esatti di soluzione $K_2Cr_2O_7$ (4.3.2.), procedendo poi come indicato al punto 7.3.1.

7.3.3.5. Prova in bianco a freddo: prelevare 10 mL della prova in bianco e trasferirla in matraccio da attacco (5.3.1.). Addizionare, per mezzo di una buretta, 5 mL esatti di soluzione $K_2Cr_2O_7$ (4.3.2.) e successivamente goccia a goccia, o comunque molto lentamente, 20 mL esatti di H_2SO_4 (4.3.1.), raffreddando in bagno di acqua e ghiaccio in modo che la temperatura della soluzione venga mantenuta tra 40 e 50 °C. Questa soluzione non si scalda a 160 ± 2°C per 10 minuti, ma si trasferisce quantitativamente in beuta da 250 mL, lavando più volte il matraccio da attacco (5.3.1.) fino a un volume di circa 100 mL, lasciando infine raffreddare.

7.3.3.6. Prova in bianco in presenza di urea: tale prova si effettua solo sugli estratti ottenuti come al punto 7.1.. In questo caso aggiungere alla prova in bianco la stessa quantità di urea riscontrata nel campione e la corrispondente quantità di nitrito di sodio (4.3.6.) impiegata per distruggere l'urea, prima di aggiungere la soluzione di bicromato (4.3.2.). Continuare poi come descritto al punto 7.3.1..

7.3.4. Titolazione del carbonio organico

7.3.4.1. Titolazione manuale: aggiungere alla soluzione da titolare 10 mL di acido fosforico (4.3.3.) e 4 gocce di indicatore (4.3.5.). Titolare l'eccesso di $K_2Cr_2O_7$ con $FeSO_4$ 0,4M (4.3.4.) fino al viraggio, cioè al passaggio dal violetto al verde brillante, usando una sorgente luminosa al di sotto della beuta per vedere meglio il viraggio. Titolare allo stesso modo sia la prova in bianco a freddo, sia quella a caldo.

7.3.4.2. Titolazione in automatico: si procede allo stesso modo descritto al punto precedente, ma in questo caso si omette l'aggiunta al campione dell'acido fosforico (4.3.3.) e dell'indicatore (4.3.5.).

8. *Espressione dei risultati*

8.1. Il contenuto di carbonio organico si ricava dalla relazione:

$$C\% = (A - B) \cdot M_1 \cdot D \cdot 0{,}318 \cdot \frac{1}{P}$$

ricavata a sua volta da:

$$C\% = (A - B) \cdot M_1 \cdot D \cdot 0{,}003 \cdot 100 \cdot 1{,}06 \cdot \frac{1}{P}$$

dove:

A = volume, espresso in mL, di soluzione di $FeSO_4$ (4.3.4.), consumato per titolare le prove in bianco a caldo (7.3.3.4.);

B = volume, espresso in mL, di $FeSO_4$ (4.3.4.) consumato per titolare il campione;

M_1 = molarità effettiva del $FeSO_4$, calcolata facendo il rapporto fra i 5 mL di $K_2Cr_2O_7$ 1/3 M (2N) presenti nella prova in bianco a freddo (7.3.3.5.) ed i mL di $FeSO_4$ utilizzati per titolarli, cioè:

$$(5 / ml\ FeSO_4\ utilizzati\ per\ titolare\ il\ bianco\ a\ freddo) \cdot 2$$

La sua determinazione è richiesta per eliminare sia l'errore dovuto alla minima decomposizione del $K_2Cr_2O_7$ durante il riscaldamento a 160°C, sia per normalizzare il $FeSO_4$.
Fare attenzione alla differenza fra i mL di $FeSO_4$ utilizzati per la titolazione della prova in bianco a freddo e quelli impiegati per la titolazione della prova in bianco a caldo. Se tale differenza supera 0,4 mL, è opportuno ripetere sia le prove in bianco, sia verificare l'esatta molarità del $FeSO_4$.

D = fattore di diluizione, calcolato in base all'aliquota prelevata per la determinazione rispetto al volume totale dell'estratto;

0,003 = rapporto tra la massa di una millimole di carbonio espressa in grammi e la variazione del suo numero di ossidazione nella reazione;

P = peso del campione, espresso in grammi, utilizzato nella prova;

1,06 = fattore di correzione che tiene conto della sottostima media che si ha nell'applicazione del metodo.

8.1.1. Presenza di urea: la formula di calcolo riportata al punto 8. è utilizzabile così com'è.

8.1.2. Presenza di cloruri: per tenori di cloruri inferiori allo 0,2%, la formula riportata al punto 8. è corretta. Per tenori superiori allo 0,2%, l'effettivo contenuto di carbonio organico è calcolato utilizzando la seguente relazione:

$$C\ organico\ effettivo = C\% - 0{,}0846 \times Cl\%$$

dove:

C% = contenuto in C organico apparente ottenuto applicando la formula riportata al punto 8.;

Cl% = contenuto in cloruri del fertilizzante in esame;

0,0846 = rapporto fra la massa di un atomo di carbonio e la massa di 4 atomi di cloro.

8.2. *Per i concimi organo-minerali* il contenuto di carbonio organico, determinato nelle soluzioni ottenute secondo le sezioni di cui ai punti 7.1. e 7.2., si ricava dalla seguente relazione:

$$C\% = C \cdot 1{,}12$$

dove:

C = contenuto in C organico ottenuto applicando la relazione riportata al punto 8.1.

1,12 = fattore di correzione che tiene conto della sottostima media che si verifica nell'estrazione delle sostanze umiche aggiunte alla frazione minerale nei concimi organo-minerali.

9. Sezione 4 - Parametri dell'umificazione: definizioni ed espressione

9.1. Parametri dell'umificazione
Per il calcolo dei parametri dell'umificazione sono necessari i seguenti dati:

9.1.1. Carbonio organico totale presente nel materiale tal quale (TOC), determinato secondo il metodo Springer & Klee (Metodi ufficiali di analisi - Supplemento n. 1);

9.1.2. Carbonio organico dell'estratto (TEC), sia proveniente dall'estrazione nel caso di materiali solidi (7.1.1.), o semplicemente dalla dissoluzione o diluizione in acqua nel caso dei materiali di cui al punto 7.1.2., determinato con il metodo per il carbonio organico in soluzione (7.3.);

9.1.3. Carbonio organico dell'estratto umificato (HA + FA), determinato con il metodo per il carbonio organico in soluzione (7.3.).

9.2. Calcolo dei parametri dell'umificazione:

$$Grado\ di\ umificazione\ (DH\%) = \frac{(HA + FA)}{TEC} \cdot 100$$

rappresenta la percentuale di C organico umificato presente nell'estratto rispetto al C totale dell'estratto;

$$Tasso\ di\ umificazione\ (HR\%) = \frac{(HA + FA)}{TOC} \cdot 100$$

rappresenta la percentuale di C organico umificato presente nell'estratto rispetto al C totale presente nel campione.

01A0708

DECRETO 12 gennaio 2001.

Rettifica alla delimitazione della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto direttoriale 31 luglio 2000 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela dei vini a d.o.c. Colli di Scandiano e di Canossa intesa ad ottenere la rettifica della delimitazione della zona di produzione delle uve atte a dare vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa»;

Considerato che tale delimitazione esclude dalla zona generale delle uve atte a produrre vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» una parte del territorio che invece rientra nel comprensorio di quella «classica», riservata alla zona di origine più antica;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di rettifica della zona di produzione delle uve della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» formulato dal comitato stesso nella riunione del 13 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica della delimitazione della zona di produzione delli uve atte a dare vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa»;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominaziore di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», annesso al decreto direttoriale 31 luglio 2000, è sostituito per intero dal seguente testo:

«Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni: Albinea Quattro Castella - Bibbiano - Montecchio - S. Polo d'Enza - Canossa Vezzano sul Crostolo - Viano - Scandiano Castellarano e Casalgrande e in parte i comuni di Reggio Emilia - Casina S. Ilario d'Enza e Cavriago.

In particolare la zona di produzione è così delimitata:

partendo a nord della provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla via Emilia in prossimità del Villaggio Bellarosa. Segue la via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario d'Enza in prossimità di Gaida che segue verso sud fino all'incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Cavriago seguendolo fino alla strada Comunale denominata via Guardanavona. Segue tale

strada verso sud fino al capoluogo di Cavriago e prosegue poi con la strada provinciale che conduceva a Roncina. Segue la predetta strada, raggiunge la località Roncina prosegue con via Gorizia fino ad incontrare via Inghilterra seguendola fino all'incontro con via F.lli Rosselli. Prosegue verso sud con tale via fino all'incontro con via Bartolo da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale Reggio - Rivalta, indi in prossimità di quota 101,4, la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in località Cristo con la strada Reggio Emilia - Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la località Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che in direzione sud est passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il canale di Secchia. Segue il suddetto canale fino ad incontrare il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimità della località S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in località Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il Torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord in località Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in località Bettola con la strada statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con la strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata conduce a Bergogno dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine comunale di S. Polo d'Enza. Prosegue poi seguendo il Torrente Enza fino a congiungersi in prossimità di località Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il Torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Colli di Scandiano e di Canossa bianco con la menzione «classico» devono essere prodotte nella Zona di origine più antica comprendente i seguenti comuni: in tutto il comune di Albinea e in parte i comuni di Viano - Scandiano - Casalgrande - Castellarano e Reggio Emilia. La descrizione della zona è la seguente:

partendo da ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea, con il Torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'Osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea-Reggio Emilia e toccando nell'ordine le località Cristo e Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e che giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria, si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a ponte dei Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa località, prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino giunge in località Molini. Da questa località, la linea di delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il cimitero di Castellarano giunge alla località Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge Case Piloni ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla località Scuole ove imbocca il tracciato stradale che, passando per Cal de Prodi, Telarolo, Rondinara, Cal de Gatti e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord--ovest in prossimità di quota 228, la località di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per Case Paulli, Cal del Vezzoli, Regnano, Cal di Regnano, Cal Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest'ultima località incontra il confine comunale di Albinea-Viano. Segue il predetto confine comunale Vezzano-Albinea che segue fino ad incontrare il Torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio».

Roma, 12 gennaio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A0629

DECRETO 15 gennaio 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CE n. 813/00 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal consorzio produttori di aceto balsamico tradizionale di Modena, del CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità Soc. cons. a r.l. quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998 n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» con sede in via Cadriano, 23 - 40057 Cadriano di Granarolo (Bologna), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette(IGP) e le attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/99, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena», registrata in ambito europeo con regolamento della commissione CE n. 813/2000.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, comporta l'obbligo per CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l», dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta Aceto balsamico tradizionale di Modena, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della Denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della Denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della Denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A0628

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 ottobre 2000.

Impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico ai sensi dell'art. 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Anno 2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente la individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della citata legge n. 94/1997;

Visto l'art. 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto ministeriale prot. 975 Ric del 7 luglio 1998 con il quale sono stati definiti i criteri per la determinazione dei compensi da riconoscere agli esperti scientifici chiamati a svolgere le attività istruttorie e di monitoraggio dei progetti presentati a valere sui fondi di cui alla legge n. 46/1982 e n. 488/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Vista l'unità previsionale di base 4.2.1.1. Ricerca scientifica (cap. 7520), dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2000;

Considerata pertanto la necessità di determinare le priorità e modalità di impiego del predetto Fondo;

Considerato che per l'individuazione delle priorità scientifiche di intervento si possa far riferimento alle linee guida del Programma nazionale della ricerca (PNR) approvate dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000, concernenti gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi in favore della ricerca scientifica e tecnologica, elaborate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con il concorso di tutte le amministrazioni pubbliche interessate, al fine di armonizzare e rendere coerenti tutti gli interventi;

Considerato che la suddetta proposta attiene a quei settori e relativi temi di ricerca che, presentando profili di strategicità in relazione allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica del Paese, risultano coerenti rispetto alle finalità dell'intervento ed alle linee programmatiche del «V Programma quadro della Comunità europea per le azioni comunitarie di ricerca, di svi-

luppo tecnologico e di dimostrazione» e ad altre iniziative dell'Unione europea e con i contenuti del Programma operativo nazionale per le regioni dell'obiettivo 1 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per il periodo 2000-2006;

Considerato, altresì, che tali iniziative hanno carattere di complementarità e possono realizzare, sinergie con altri strumenti finanziari di coordinamento quali quello di cui al Fondo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Ritenuto di dover definire il quadro dei settori e dei relativi temi di ricerca di interesse strategico da finanziare con i fondi relativi all'anno 2000, per un importo complessivo di L. 67.380.762.500, indicando a fianco di ciascuno di essi la spesa complessiva massima prevista;

Udito il parere delle Commissioni parlamentari permanenti VII - Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e VII - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica, emesso rispettivamente in data 28 settembre 2000 e 10 ottobre 2000:

Decreta:

Art. 1.

Le priorità scientifiche per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, con riferimento ai fondi per l'esercizio 2000, riguardano i seguenti settori, accanto ad ognuno dei quali è indicato il limite finanziario di intervento correlato alle disponibilità complessive indicate in premessa pari a L. 67.380.762.500, comprensive delle spese di istruttoria, verifica e valutazione *ex ante, in itinere* ed *ex post* dei progetti, secondo il seguente quadro di riparto:

1. *Genomica funzionale* - contributo previsto 20 mld.

Approcci sistematici tendenti alla identificazione della funzione di gruppi di geni coinvolti in processi nel contesto della cellula e degli organismi.

Il mondo dell'RNA cellulare e post-genomica.

Studio delle strutture di prodotti genici e delle loro interazioni molecolari responsabili della formazione di complessi funzionali.

2. *Piattaforme ITC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) abilitanti complesse ad oggetti distribuiti. Domini applicativi di riferimento* - contributo previsto 15 mld:

E-business.

Rappresentazione e gestione della conoscenza.

Comunità virtuali.

3. *Materiali strutturali per impieghi in settori che richiedono specifiche prestazioni strutturali o termiche* - contributo previsto 13 mld:

Materiali compositi.

Materiali ceramici.

4. *Impianti innovativi multiscopo per la produzione di radiazione X e ultravioletta, coerente ed incoerente ad alta intensità per applicazioni avanzate nel campo delle strutture biologiche e molecolari e dei materiali* - contributo previsto 15 mld:

Progettazione e realizzazione di componenti.

Progettazione e realizzazione di sottosistemi.

5. *Dinamiche dei sistemi complessi* - contributo previsto 4,380.762.500 mld:

Studi e ricerche empiriche sulle dinamiche interattive nelle reti di conoscenze distribuite.

Elaborazione di modelli applicabili alla gestione dei cambiamenti nel campo economico e sociale.

L'1% delle disponibilità complessive indicate è destinato alla copertura delle spese di istruttoria, verifica e valutazione (*ex ante, in itinere* ed *ex post*) dei progetti da definirsi con successivo decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Le modalità di impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, per l'anno 2000, sono così definite:

1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto con riferimento ai settori e ai relativi temi suindicati possono presentare progetti enti pubblici di ricerca in collaborazione con università, e/o altri enti di ricerca privati e/o imprese.

La domanda deve essere trasmessa o presentata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio II - Piazzale J. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «progetti strategici ex art. 51 legge n. 449/1997»; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

2. I soggetti proponenti predispongono i progetti sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza degli obiettivi e delle linee di attività con le priorità scientifiche individuate nell'ambito dei singoli temi di ricerca indicati all'art. 1;

b) adeguatezza scientifica, culturale e tecnica delle strutture e/o dei soggetti partecipanti;

c) coerenza della partecipazione di ciascun soggetto rispetto agli obiettivi strategici di ricerca ed alle risorse umane e strumentali disponibili per la realizzazione del progetto;

d) coinvolgimento e/o integrazione fra le distinte reti di ricerca (università, enti di ricerca e imprese).

3. I progetti devono contenere i seguenti elementi:

a) oggetto e descrizione delle attività proposte;

b) soggetto responsabile della realizzazione del progetto e soggetti partecipanti;

c) obiettivi specifici di ricerca intermedi e finali da conseguire e risultati attesi;

d) tempi e modalità di attuazione;

e) costo totale previsto per la realizzazione del progetto, comprensivo delle spese di personale, di strumentazione e di materiali ed attrezzature;

f) risorse finanziarie, umane e strumentali destinate alla realizzazione del progetto;

g) collegamento con altri programmi nazionali europei o internazionali di ncerca;

h) ulteriori risorse pubbliche utilizzabili (con particolare riguardo a quelle comunitarie);

i) prospettive di ricaduta tecnico scientifica ed eventuali prospettive socio-economiche in relazione ai risultati del progetto;

j) scheda sintetica in ordine agli elementi significativi della proposta.

Nei progetti potranno essere indicati inoltre il collegamento con altri programmi di ricerca nazionali e/o dell'Unione europea e/o internazionali e le ulteriori risorse finanziarie disponibili.

4. Il finanziamento non potrà eccedere il 70% dei costi ammissibili e, comunque, dovrà rispettare i criteri ed i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

5. Sono ammissibili al finanziamento i progetti:

a) che risultino coerenti con i criteri di cui al precedente comma 2;

b) che siano corredati dei dati e delle informazioni inerenti gli elementi di cui al precedente comma 3;

c) il cui importo non sia inferiore a 2 miliardi di lire, al fine di valorizzare e di concentrare i fondi su interventi e/o obiettivi significativi anche attraverso la realizzazione di forme associative e che siano di durata massima di tre anni.

6. Il servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca cura l'istruttoria delle proposte per l'approvazione dei progetti avvalendosi di esperti nei settori scientifici di riferimento, scelti nell'ambito dell'albo ministeriale di cui al decreto ministeriale 29 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1994.

L'onere relativo sarà a carico delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun progetto di ricerca.

In particolare, l'istruttoria è volta ad accertare:

a) l'ammissibilità del progetto secondo quanto stabilito dal precedente comma 5;

b) la corrispondenza dei contenuti del progetto e del relativo studio di fattibilità in ordine al settore di ricerca per il quale è stato previsto il finanziamento ed ai relativi obiettivi strategici;

c) la qualità scientifico-tecnologica del progetto;

d) grado di coinvolgimento delle strutture e/o dei soggetti di ricerca partecipanti pubblici e privati;

e) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario anche in riferimento alle risorse umane e strumentali disponibili;

f) la partecipazione finanziaria ai costi complessivi di realizzazione del progetto.

Saranno prioritariamente considerati i progetti che a parità di altri elementi presentino una significativa integrazione fra la componente pubblica e quella privata.

Sulla base dei risultati dell'istruttoria il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propri decreti, approva i progetti selezionati e stabilisce l'entità del contributo nonché le modalità e le procedure per l'erogazione dei finanziamenti.

7. L'erogazione dei finanziamenti sarà correlata alle verifiche tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili inerenti la concreta attuazione del progetto per stati di avanzamento ed in relazione agli obiettivi intermedi e finali predefiniti.

Al termine del progetto si provvederà alla valutazione finale anche per l'accertamento dei risultati conseguiti sotto il profilo tecnico-scientifico e socio-economico.

Le verifiche sono effettuate con onere a carico delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun progetto di ricerca.

8. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, per la relativa approvazione, ogni modifica che dovesse intervenire nella realizzazione del progetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 164

ALLEGATO A

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Fondo Speciale per lo Sviluppo della Ricerca di Interesse Strategico (Art. 51, comma 9, legge 27.12.1997 n.449) – Anno 2000

Scheda da allegare alla domanda (1) di richiesta finanziamento ai sensi del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 20.10.2000

Ente Proponente (2) ....
....
....
Legale Rappresentante..
Ragione sociale...
Eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica (1)...
Sede..Città...
Prov............Cap.........Tel...Fax...........................E-mail......................
Codice Fiscale...P.Iva...

Numero Conto Tesoreria Provinciale..
Numero Conto Corrente Postale .... presso l'Ufficio di.................................
Numero Conto Corrente Bancario.......................Istituto Bancario..........................agenzia n...............
di..
ABI....................CAB................

Titolo Progetto ....
....
....
....
....
....
....
Obiettivo (max 5 righe)...
....
....
....
....
Enti partecipanti...
....
....
....
Costo Totale Progetto.......................................Finanziamento richiesto......................................

(1) La domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un suo delegato.

(2) Gli Enti proponenti dovranno avvalersi, per la presentazione delle domande, della modulistica allegata (all.A-B-C) che dovrà essere inviata anche su supporto informatico (floppy disc 3.5 pollici).
L'allegato C contiene l'indicazione dei criteri di rendicontazione dei costi ed i relativi prospetti.

ALLEGATO B

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Fondo Speciale per lo Sviluppo della Ricerca di Interesse Strategico
PROGETTO ESECUTIVO

TEMA:

A) PRESENTAZIONE SINTETICA			
A1) Titolo del Progetto			
A2) Principali localizzazioni delle attività	*(specificare Comuni, Provincie, Regioni)*		
A3)Importo onnicomprensivo di progetto	TOTALE £:		
A4) Ente proponente coordinatore del Progetto			
denominazione		università O	Ente Pubblico di ricerca O
sede legale		altro ente pubblico O	consorzio interuniv. O
tel. / e.mail		consorzi o O impresa O	altro O
A5) Referente del Progetto	*(Indicare cognome e nome del responsabile del progetto scelto dal soggetto attuatore)*		
cognome nome telefono / e.mail			
A6) Soggetti giuridici partecipanti			
1- denominazione		università O	Ente Pubblico di ricerca O
sede legale		altro ente pubblico O	consorzio interuniv. O
tel. / e.mail		consorzi o O impresa O	altro O
2- denominazione		università O	Ente Pubblico di ricerca O
sede legale		altro ente pubblico O	consorzio interuniv. O
tel. / e.mail		consorzi o O impresa O	altro O
3- denominazione		università O	Ente Pubblico di ricerca O
sede legale		altro ente pubblico O	consorzio interuniv. O
tel. / e.mail		consorzi o O impresa O	altro O
4- denominazione		università O	Ente Pubblico di ricerca O
sede legale		altro ente pubblico O	consorzio interuniv. O
tel. / e.mail		consorzi o O impresa O	altro O
5- denominazione		università O	Ente Pubblico di ricerca O
sede legale		altro ente pubblico O	consorzio interuniv. O
tel. / e.mail		consorzi o O impresa O	altro O
A7) Criteri di selezione dei soggetti partecipanti ed elementi per la loro valutazione *(illustrare in sintesi le motivazioni di affidabilità scientifica, allegando max una pag. descrittiva per ogni soggetto partecipante)*			
A8) Curriculum dei referenti del progetto e dei responsabili scientifici			

B2) DETTAGLIO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTIVITA'
(Una sezione "Dettaglio tecnico - amministrativo" per ciascuno delle attività del Progetto)

	Costo del progetto comprensivo dell'IVA
attività n. y *(titolo)*	£
soggetto responsabile.:	
localizzazioni ....:	
attività n. z *(titolo)*	£
soggetto responsabile.:	
localizzazioni ....:	
attività n. k *(titolo)*	£
soggetto responsabile.:	
localizzazioni ....:	
TOTALE ATTIVITA'	

B3) TABELLE E DIAGRAMMI - 1° ANNO						
	B3.1) TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI TOTALI PER ANNI E PER ATTIVITA'					
		Partecipante	Quota FISR	Quota Partecipante	Altre Quote	TOTALE
Progetto 1	attività 1					
	attività 2					
	attività 3					
	attività 4					
	attività 5					
TOTALE	PROGETTO 1					
progetto 2	attività 1					
	attività 2					
	attività 3					
TOTALE	PROGETTO 2					
TOTALE	PROGETTO					

B3) TABELLE E DIAGRAMMI - 2° ANNO						
	B3.1) TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI TOTALI PER ANNI E PER ATTIVITA'					
		Partecipante	Quota FISR	Quota Partecipante	Altre Quote	TOTALE
Progetto 1	attività 1					
	attività 2					
	attività 3					
	attività 4					
	attività 5					
TOTALE	PROGETTO 1					
progetto 2	attività 1					
	attività 2					
	attività 3					
TOTALE	PROGETTO 2					
TOTALE	PROGETTO					

B3.2) TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI PER VOCI DI SPESA E PER OGNI UNITA' OPERATIVA	Importo
Personale dipendente	£
Personale non dipendente	£
Spese Generali	£
Attrezzature e strumentazioni	£
Materiali	£
Commesse esterne	£
Consulenze	£
TOTALE	£

B3.3) TABELLA DELLE PRINCIPALI ATTREZZATURE DEL PROGETTO

(elencare le sole attrezzature il cui costo d' acquisto - o la relativa quota d' uso - superi l' 1% del costo del progetto)

1-		data d' acquisto
	costo d' acquisto £	quota a carico del Progetto £
2-		data d' acquisto
	costo d' acquisto £	quota a carico del Progetto £
3-		data d' acquisto
	costo d' acquisto £	quota a carico del Progetto £
4-		data d' acquisto
	costo d' acquisto £	quota a carico del Progetto £

Note:

- Il soggetto proponente è responsabile della corretta attuazione dell'intero progetto e sarà respponsabile del coordinamento delle attività dei soggetti partecipanti e della relativa rendicontazione.

ALLEGATO C

FONDO SPECIALE PER LO SVILUPPO DEL LA RICERCA DI INTERESSE STRATEGICO

CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI

CRITERI GENERALI

1) I costi dovranno risultare dalla documentazione probatoria relativa, richiesta a norma di legge o dalla prassi contabile ovvero specificatamente dal MURST; comunque dovranno essere rispettati i criteri di documentazione indicati più avanti.

2) In linea generale per ogni obiettivo i costi sono riconosciuti solo se effettivamente sostenuti e liquidati all'atto della loro presentazione al MURST; vale cioè per essi il criterio di 'cassa'.

3) Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del 'leasing', sarà riconosciuta soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

4) Non sono riconosciuti i costi relativi a mobili ed arredi.

Criteri per le singole voci di spesa

Nell'ambito dei "criteri generali" sopraelencati sono ammissibili le voci di spesa sottoindicate, fatto salvo comunque il diritto del MURST di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione presentata.

A) Personale

a.1 - Personale dipendente - Questa voce comprende il personale in organico e quello con contratto a tempo determinato direttamente o indirettamente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) e in quelle di gestione tecnico-scientifica-amministrativa. Il costo relativo sarà determinato in base alla percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa, e sarà valorizzato come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel progetto (1) sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti);
- il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo effettivo annuo lordo per la percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa; tale attestazione dovrà trovare riscontro in un apposito prospetto sottoscritto dal direttore amministrativo dell'Ente o società.

a.2 - Personale non dipendente - Questa voce comprende il personale utilizzato dal beneficiario del contributo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1.

Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, della remunerazione, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Non sono ammissibili contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e missioni, benefits, ecc..

---

(1) Le qualifiche del personale sono stabilite secondo i seguenti criteri:
- Ricercatore qualificato è il laureato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase della ricerca;
- Ricercatore è il laureato o il diplomato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto;
- Tecnico è il diplomato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia;
- Ausiliare è la persona che svolge attività esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche;
- Gestore è la persona che cura il coordinamento delle attività tra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto.

B) Spese Generali

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato forfettariamente nella misura del 60% (sessanta per cento) dell'ammontare dei costi per il personale. Detto forfait si intenderà riferito ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca:

- personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);
- funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.);
- funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca ecc);
- assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa ecc.),
- funzionalità organizzativa (es. attività direzionale, contabilità generale, e industriale, acquisti ecc.);
- missioni e viaggi (costo del personale in viaggio/missione/attività/ fuori sede, costi per trasporto, vitto, alloggio, diarie, ecc.) ad eccezione dei costi per "missioni e viaggi" di durata superiore a 5 (cinque) giorni per attività di ricerca in senso stretto (ricerca e/o sperimentazione), per i quali verranno riconosciuti, come imputazione diretta, i soli costi di personale; pertanto rientrano nel forfait delle spese generali i costi completi di "missioni e viaggi" sia per attività non classificabili come attività di ricerca in senso stretto (incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione, ecc),

sia per attività di ricerca/sperimentazione che comportano viaggi, o spostamenti dal laboratorio, di durata no superiore a 5 giorni;

- corsi, congressi, mostre, fiere (cvosto del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- costi generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca.

Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi non occorrerà predisporre per tale voce una apposita documentazione.

C) Attrezzature e Strumentazioni

In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni (di nuovo acquisto) acquistate sul mercato. Il costo sarà commisurato all'importo di fattura (al lordo dell' IVA) più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

D) Materiali

Sotto queste voci ricadono le materie prime, i semilavorati, i materiali di consumo specifico (per esempio reagenti). I relativi costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali (compensate a parte).
Non entrano nella voce materiali di consumo, in quanto già compresi nelle spese generali i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: toner, carta per stampanti, bollette delle utenze, ecc.

E) Commesse esterne

In questa voce rientrano le attività di ricerca e/o di formazione commissionate dall'attuatore e svolte da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici, sulla base di apposito atto d'impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal fornitore del servizio.

F) Consulenze

Devono far riferimento a prestazioni a carattere scientifico rese da professionisti (ovvero da persone fisiche), e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal consulente o formatore.

QUADRO GENERALE FINANZIARIO DELLE RISORSE

DESCRIZIONE	COSTI
PERSONALE: personale dipendente	
personale non dipendente	
SPESE GENERALI	
ATTREZZATURE e STRUMENTAZIONI	
MATERIALI	
COMMESSE ESTERNE	
CONSULENZE	
TOTALE	

PROSPETTI DETTAGLIATI RELATIVI ALLE VOCI DI DESCRIZIONE PER LA RENDICONTAZIONE

PERSONALE DIPENDENTE

QUALIFICA	NUMERO DI PERSONE	ORE LAVORATE	COSTO
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE			

PERSONALE NON DIPENDENTE

QUALIFICA	NUMERO DI PERSONE	ORE LAVORATE	COSTO	DATE DI PAGAM.
TOTALE PERSONALE NON DIPENDENTE				

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

DESCRIZIONE / FORNITORE	Data Fattura	N° Fattura	Data di pagamento	Costo di acquisto A	Mesi di utilizzo B	Vita tecnica Mesi C	Percentuale di utilizzo D	Quota d'uso =Ax(B/C)xD	Uso in altri obiettivi
TOTALE									

Nella colonna D inserire 100% per le attrezzature usate esclusivamente per l'obiettivo; indicare invece la percentuale di utilizzo per le attrezzature di uso non esclusivo; in quest'ultimo caso indicare nella colonna "uso in altri obiettivi" il numero identificativo degli altri obiettivi per i quali è stata utilizzata l'attrezzatura.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2001.

Termini relativi agli adempimenti disposti ai sensi dell'art. 11, comma 1, della delibera n. 13/00/CIR. (Deliberazione n. 01/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione infrastrutture e reti del 17 gennaio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato trasmessa all'autorità, ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 2/00/CIR, da Telecom Italia con nota del 12 maggio 2000;

Vista la delibera n. 13/00/CIR «Valutazione dell'offerta di riferimento Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2000;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, della menzionata delibera n. 13/00/CIR, che dispone in capo a Telecom Italia l'obbligo di pubblicare nell'offerta di riferimento le integrazioni e le modifiche prescritte dalla delibera entro venti giorni dalla data di notifica della delibera stessa;

Vista la lettera di Telecom Italia del 22 dicembre 2000, riguardante la richiesta di fissazione di un nuovo termine per gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 1, della delibera n. 13/00/CIR;

Considerato che la suddetta richiesta risulta giustificabile, anche alla luce dei concomitanti impegni disposti dalla medesima delibera n. 13/00/CIR in capo a Telecom Italia in relazione alle attività connesse alla richiesta e predisposizione dei siti previste per la fase di prima implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale;

Udita la relazione del commissario ing. Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Articolo unico

Termini per gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 1, della delibera n. 13/00/CIR

1. Il termine per il recepimento e la pubblicazione nell'offerta di riferimento delle integrazioni e delle modifiche richieste dalla medesima delibera da parte di Telecom Italia, di cui all'art. 11, comma 1 della delibera n. 13/00/CIR, è fissato al 31 gennaio 2001.

2. Restano confermati gli altri termini previsti dalla delibera n. 13/00/CIR. Il termine di cui al precedente comma 1 non incide sulle modalità e sulle tempistiche per l'attuazione della delibera stessa.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 17 gennaio 2001

Il Presidente: CHELI

01A0749

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 dicembre 2000.

Autorizzazione alla società «Apiservizi S.r.l. - Centro assistenza fiscale per le imprese», in Udine, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale per le imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale, in base al quale possono essere costituiti centri di assistenza fiscale da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa nei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con particolare riferimento al capo II;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999, n. 166, con il quale si individuano gli Uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui al capo il del sopracitato regolamento del 31 maggio 1999, n. 164;

Vista l'istanza presentata in data 3 agosto 2000, con la quale la Apiservizi S.r.l., con sede in Udine viale Ungheria n. 28 legalmente rappresentata dal sig. Candido Bruno, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, quale organizzazione territoriale della Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI);

Visto l'atto costitutivo stipulato ad Udine in data 22 ottobre 1992 a rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio (n. 102472 di Repertorio e n. 22040 di Raccolta) e lo statuto ad esso allegato, registrato il 27 ottobre 1992 al n. 4456 atti pubblici;

Visto il verbale di assemblea straordinaria tenuta ad Udine in data 22 maggio 2000 a rogito notaio dott. Alberto Menazzi (n. 145852 di repertorio e n. 46020 di raccolta), registrato il 6 giugno 2000 al n. 4279 atti pubblici con cui viene integrato lo statuto della suddetta società, adeguandolo all'attività di assistenza fiscale;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con l'Assitalia in data 9 febbraio 2000;

Vista la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, allegata alla menzionata istanza, dalla quale risulta incaricato quale responsabile dell'assistenza fiscale il dott. Zorzenone Paolo, iscritto all'ordine dei dottori commercialisti della provincia di Udine al n. 443;

Vista la delega di data 26 ottobre 1999 della Confapi, presente nel Cnel, alla costituzione di un centro di assistenza fiscale alle imprese;

Considerato che sussistono, quindi i requisiti e le condizioni previste dalla normativa sopracitata, per la costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale alle imprese, nell'interesse dell'Associazione piccole e medie industrie di Udine API con sede legale in viale Ungheria 28 Udine aderente a CONFAPI;

Decreta:

La società Apiservizi S.r.l. - centro assistenza fiscale per le imprese, con sede in Udine in viale Ungheria n. 28, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per le imprese.

Trieste, 20 dicembre 2000

Il direttore regionale: PIZZATO

01A0634

DECRETO 10 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate , datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'Ufficio delle Entrate di Sondrio ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio il giorno 21 dicembre 2000 a seguito dell'inaugurazione della nuova sede;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Sondrio il giorno 21 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 gennaio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A0486

DECRETO 10 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici finanziari - imposte dirette e registro, di Montichiari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge

18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore reggente dell'ufficio delle entrate di Montichiari ha comunicato il mancato funzionamento degli uffici finanziari - Imposte dirette e registro, di Montichiari i giorni 18, 19, 20 e 21 dicembre 2000 a seguito delle operazioni relative al trasloco presso l'istituendo ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli Uffici finanziari - Imposte dirette e registro, di Montichiari i giorni 18, 19, 20 e 21 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 gennaio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A0489

DECRETO 10 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Lonato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore reggente dell'ufficio delle entrate di Lonato ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio i giorni 27 e 28 dicembre 2000 a seguito dell'allagamento dei locali avvenuto per un difettoso funzionamento degli impianti di climatizzazione;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Lonato i giorni 27 e 28 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 gennaio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A0492

DECRETO 11 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici finanziari - imposte dirette e registro, di Abbiategrasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Abbiategrasso ha comunicato il mancato funzionamento degli uffici finanziari (imposte dirette e registro) di Abbiategrasso i giorni 11, 12, 13 e 14 dicembre 2000 a seguito delle operazioni relative al trasloco presso l'istituendo ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici finanziari - imposte dirette e registro, di Abbiategrasso i giorni 11, 12, 13 e 14 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2001

Il direttore regionale reggente: ALEMANNO

01A0487

DECRETO 11 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Abbiategrasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Abbiategrasso ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio i giorni 15 e 16 dicembre a seguito dell'inaugurazione del nuovo ufficio;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Abbiategrasso i giorni 15 e 16 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2001

Il direttore regionale reggente: ALEMANNO

01A0488

DECRETO 12 gennaio 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale C.A.F.-Imprese, denominato C.A.F. Imprese C.N.A. Ravenna S.r.l. e iscrizione dello stesso all'albo dei C.A.F.-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999, che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 6 dicembre 2000, con la quale la società C.A.F. Imprese C.N.A. Ravenna S.r.l., legalmente rappresentata dal sig. Franco Casadei Baldelli, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 13 aprile 2000, a rogito notaio dott. Giancarlo Pasi n. 138731 di repertorio e n. 26161 di fascicolo, e lo statuto ad esso allegato che sono stati presentati in copia conforme all'originale unitamente alla predetta istanza;

Visto che la Confederazione nazionale dell'artigianato è istituita, in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori, da oltre dieci anni ed è presente nel CNEL;

Vista la delega con la quale in data 14 gennaio 2000, la Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.), con sede in Roma, via G. A. Guattani n. 13, ha delegato l'associazione provinciale C.N.A. Ravenna a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista la polizza di assicurazione n. 32687182 stipulata con la Unipol assicurazioni la cui garanzia è stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale, dott. Carlo Pasi, del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c)* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste al Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al Capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Decreta:

La società «C.A.F. Imprese C.N.A. Ravenna S.r.l.» con sede in Ravenna, viale Randi n. 90, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell' «Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 12 gennaio 2001

Il direttore regionale: PIRANI

01A0739

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2000), **coordinato con la legge di conversione 26 gennaio 2001, n. 6** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni di convesione che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 2001, si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Trasformazione

1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.

2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito «decreto legislativo», dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. *Essa può* continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Art. 2.

Organi

1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quattro membri, così individuati:

a) un componente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;

c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *m),* del *testo unico approvato con* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Acca-

demia nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo.

2. Lo statuto è eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.

3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo sostituito dal seguente: «Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione.».

4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo, *entro il 31 luglio 2003,* ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano.

Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239.

Art. 3.

Disposizioni in tema di personale

1. Soppresso.

2. Al personale artistico dipendente dagli enti già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, terzo comma,* numero 27), e dall'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico *legato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o* dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data del 23 maggio 1998 restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.

5. Al decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: «agli enti lirici» sono sostituite dalle seguenti: «alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*;»;

b) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: «al momento della sua costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti privati al momento della loro partecipazione»; le parole: «che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8,» e le parole: «del predetto decreto che approva la trasformazione» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto decreto».

6. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: «legge 14 agosto 1967, n. 800», sono inserite le seguenti: «,e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni,».

Art. 4.

Disposizioni finali

1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.

2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica* di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A0891

CIRCOLARI

AGENZIA DELLE DOGANE

CIRCOLARE 17 gennaio 2001, n. **5/D.**

Gasolio usato come combustibile per riscaldamento. Applicazione dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354.

Alle direzioni compartimentali dell'Agenzia delle dogane

Agli uffici tecnici di finanza

Alle circoscrizioni doganali

Ai laboratori chimici compartimentali delle dogane

e per conoscenza:

Al Comando generale G.d.F. III - Reparto operazioni - ufficio fiscalità

Al serv. cons. ispettivo-tributario - SECIT - Gruppo II Roma

Al Servizio ispettivo centrale SIC

All'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Alla Confindustria

Alla Confcommercio

Alla Federgrossisti

All'Associazione società italiane per azioni

Alla Federchimica-Assochimica

All'Assicc

All'Unionchimica

Alla Confetra

All'ENI

All'Unione Petrolifera

All'Assocostieri

All'Assopetroli

Alla Federpetroli

Alla Federazione nazionale spedizionieri doganali

Il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2000, n. 354, entrata in vigore il 1° dicembre 2000, ha previsto che, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla predetta data, e cioè dal 30 gennaio 2001, il gasolio beneficiante della particolare aliquota prevista per l'impiego come combustibile per riscaldamento, qualsiasi sia il suo tenore di zolfo, venga addizionato, per ogni 100 chilogrammi, oltre che con 4 grammi di colorante (solvent red 161), anche con 3 grammi di 2-Etil-Antrachinone (tracciante RS) e che tale additivazione sia equiparata, agli effetti fiscali, ad una denaturazione, da effettuarsi secondo modalita stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

È stata, inoltre, confermata la possibilità di effettuare la denaturazione, oltre che presso i depositi fiscali, anche presso i depositi commerciali collegati agli stessi a mezzo oleodotto.

In conseguenza delle suddette innovazioni normative, occorre, innanzi tutto, rilevare che è variato il regime fiscale del prodotto in questione, che è ora soggetto a quello previsto per gli oli minerali denaturati.

In particolare, per la detenzione presso i depositi commerciali occorrerà prestare la cauzione di cui all'art. 25, comma 6, del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura prevista dall'art. 5, comma 3, lettera *a)* del citato testo unico, con possibilità di ottenere l'esonero, qualora sussistano i prescritti requisiti.

L'accisa cui commisurare la cauzione, per i depositi commerciali, è quella risultante dalla differenza fra l'accisa prevista per l'uso di carburazione e quella prevista per l'uso di combustione, ossia, attualmente, L. 41.666 per 1000 litri.

In relazione al suddetto obbligo, gli UTF provvederanno a notificare ai soggetti interessati, entro il corrente mese, l'ammontare della cauzione, che dovrà essere prestata entro il termine di 30 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 64 del testo unico delle accise, con validità fino a quando permarrà la differenza di aliquota.

Per quanto concerne le modalità di accertamento del prodotto presso i depositi fiscali e per l'effettuazione della denaturazione, sono state qui prospettate le difficoltà operative che potrebbero sorgere presso molti impianti se la destinazione del gasolio (per carburazione o per riscaldamento) dovesse essere dichiarata fin dal momento della presentazione del prodotto all'accertamento fiscale.

Tali difficoltà deriverebbero dalla carenza di serbatoi di stoccaggio, anche in relazione alla stagionalità dell'impiego del gasolio per riscaldamento, dalla possibilità di destinare ad uso di riscaldamento anche prodotto avente le migliori caratteristiche previste per l'uso come carburante, dalla eventualità di effettuare miscelazioni di partite, anche di provenienza esterna, per la rimessa a norma del prodotto, dall'utilizzazione, nei motori delle navi, di prodotto non avente le caratteristiche previste per l'uso come carburante, dalla possibilità di esportare, in determinati Paesi terzi, gasolio per autotrazione non avente le caratteristiche richieste per l'immissione in consumo nel mercato interno.

È stato, pertanto, chiesto da taluni operatori ed associazioni di categoria del settore che venga consentita la presa in carico del prodotto, al momento dell'accertamento relativo alla fabbricazione ovvero al momento dell'importazione o della ricezione da Paesi comunitari, secondo l'aliquota per l'uso di carburazione, anche se il prodotto non risponde alle specifiche tecniche previste per tale impiego.

Qualora il prodotto, dopo l'accertamento, venga destinato all'uso di combustione, è stato chiesto che l'operazione di denaturazione e la successiva presa in carico del prodotto secondo la nuova destinazione siano effettuate direttamente dagli operatori, previa comunicazione agli uffici di questa Agenzia incaricati della vigilanza sui suddetti impianti.

Al riguardo, ritenendo meritevoli di considerazione le argomentazioni prospettate, si consente che, per l'accertamento del prodotto al momento della fabbricazione o dell'importazione, possano adottarsi, in alternativa, le due seguenti procedure:

A) la presa in carico secondo ciascuna delle due diverse destinazioni viene effettuata al momento della presentazione del prodotto all'accertamento fiscale.

Tale fattispecie, a sua volta, per quanto concerne il prodotto destinato all'impiego come combustibile, si articola in due sottocasi:

A1) il gasolio viene presentato all'accertamento già denaturato. In tale evenienza sarà compito degli accertatori effettuare, mediante campionamenti, il controllo del regolare esito dell'operazione di denaturazione, non soggetta a preventiva denuncia;

A2) il gasolio viene presentato all'accertamento non denaturato.

In tale evenienza la successiva denaturazione verrà effettuata, presso il deposito fiscale od il deposito commerciale collegato a mezzo tubazione con deposito fiscale, con le consuete modalità, con la sola differenza che, in analogia a quanto previsto con la nota n. 7633/I del 20 novembre 1998, si renderà necessario l'intervento di un solo rappresentante dall'amministrazione.

Dal momento che il tracciante RS è solido, occorrerà che sia preventivamente disciolto in nafta aromatica solvente, avente punto d'infiammabilità superiore a 55ºC; tale soluzione, alla quale può essere aggiunto anche il colorante, va tenuta in magazzino ed a temperatura superiore a 0ºC, per evitare depositi, a meno che non sia preventivamente sciolta in un predeterminato quantitativo di gasolio.

Pertanto la denaturazione potrà essere effettuata utilizzando appositi pacchetti contenenti le suddette sostanze nelle seguenti proporzioni:

tracciante RS 3 grammi;

colorante 4 grammi;

nafta 26 grammi;

sciolte o meno in gasolio.

Se il quantitativo di gasolio utilizzato nella soluzione sarà pari a 1,928 chilogrammi per ogni 33 grammi della suddetta miscela di tracciante, colorante e solvente, ciò consentirà un rapporto di miscelazione a peso di 1/50 con il gasolio da denaturare.

Per impieghi in zone particolarmente fredde potranno essere aumentati i quantitativi di nafta da impiegare per sciogliere il tracciante; per diminuire, viceversa, i suddetti quantitativi, dovrà essere chiesto l'assenso della direzione centrale dell'analisi merceologica ed il laboratorio chimico. Potranno, altresì, essere utilizzati pacchetti specifici per rapporti di miscelazione a peso diversi da 1/50.

Per quanto concerne le modalità di denaturazione, occorre tener presente il carattere di temporaneità di tale operazione, in quanto, al momento, limitata al prossimo 30 giugno, data fino alla quale la vigente normativa prevede un'aliquota specifica per il gasolio per uso di combustione.

La suddetta operazione potrà, pertanto, essere effettuata in serbatoio o in linea o, nei casi in cui, per l'aggiunta del colorante, non fossero già in atto le suddette modalità, anche mediante immissione, non automatizzata del denaturante occorrente per ciascun carico nella tubazione di adduzione del prodotto al mezzo di trasporto, in maniera tale da assicurare l'omogenizzazione del prodotto denaturato, ovvero mediante immissione diretta del denaturante nel mezzo di trasporto, con sistemi consentiti dalle norme di sicurezza.

Per quanto concerne i requisiti tecnici degli impianti di denaturazione in linea e le modalità di effettuazione di tale tipo di denaturazione, che può riguardare sia trasferimenti via oleodotto sia caricazione di mezzi di trasporto, si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare n. 9. prot. n. 122/UTCIF del 16 gennaio 1973, in quanto applicabili; potranno essere anche adottate soluzioni tecniche alternative, che prevedano, comunque, la misurazione, anche con strumenti diversi dai contatori volumetrici, del prodotto da denaturare e la relativa registrazione dei dati rilevati, il dosaggio automatico della miscela denaturante nonché sistemi di allarme e di blocco in caso di mancata immissione della suddetta miscela o di altre anomalie che impediscano una corretta denaturazione.

Qualunque sia il sistema di denaturazione utilizzato, nella fase di prima applicazione della nuova normativa e fino a diverso avviso, è ammessa, al riscontro analitico, una tolleranza, sulle previste percentuali di denaturazione, del 10% in più o in meno.

Sia nel caso di cui alla lettera A1) sia nel caso di cui alla lettera A2), gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia all'UTF ed a verifica da parte di tale ufficio.

Gli impianti già impiegati per l'effettuazione delle colorazioni e che si intendono utilizzare per l'effettuazione delle denaturazioni sono denunciati entro trenta giorni dalla data della presente e continuano nel loro esercizio anche per tale ultima funzione, fatta salva l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni dell'UTF, da attuarsi nei tempi riconosciuti tecnicamente occorrenti.

B) Il gasolio è presentato all'accertamento come prodotto per uso di carburazione e, successivamente, una quota-parte viene destinata all'uso di combustione.

In tale evenienza, per la presa in carico del prodotto accertato, si prescinderà dal controllo della sussistenza delle caratteristiche tecniche previste per l'uso di carburazione, controllo che, al momento dell'effettiva immissione in consumo per tale utilizzazione, potrà essere effettuato a scandaglio.

Il cambio di destinazione sarà oggetto di preventiva dichiarazione da presentare all'ufficio incaricato della vigilanza; tale dichiarazione fungerà da documento per lo scarico dalle contabilità afferenti il prodotto per carburazione e per la presa in carico nelle contabilità del prodotto destinato alla combustione della quota parte dirottata a tale uso se la denaturazione (da effettuare con le modalità di cui alla lettera A2) non sarà contestuale al cambio di destinazione; altrimenti tale documento sarà costituito dal verbale di denaturazione.

L'adozione della procedura sopraindicata non prevede, comunque, la subordinazione ad alcun intervento dell'UTF per il trasferimento del gasolio dal serbatoio di stoccaggio del prodotto per carburazione a quello di stoccaggio del prodotto per combustione, quando il primo dei suddetti serbatoi è stato posto nella libera disponibilità dell'esercente.

Anche in caso di ricezione di partite di gasolio non denaturato, di provenienza nazionale o comunitaria, presso un deposito fiscale diverso da una fabbrica, l'esercente può scegliere se prenderle in carico secondo destinazioni predeterminate oppure secondo l'aliquota più elevata, salvo, poi, in quest'ultimo caso, inviarle, in tutto o in parte, all'impiego come combustibile.

In entrambi i casi si seguirà la procedura prevista per le fabbriche, con la sola differenza che la presa in carico sarà effettuata non già sulla base del verbale di accertamento ma sulla base del documento fiscale (DAA) che ha scortato la partita.

Qualora una partita, indicata sul DAA come gasolio per uso carburazione, venisse assunta in carico, al momento della ricezione e senza preventiva denaturazione, come gasolio combustibile, dovrà esserne fatta debita annotazione sugli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA.

Infine, in caso di ricezione, presso operatori professionali o rappresentanti fiscali, di prodotto proveniente da Paesi comunitari o Paesi terzi, denaturato secondo la formula italiana, ne sarà dato preventivo avviso all'UTF competente, in analogia a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 322, ai fini di eventuali controlli sulla regolarità della denaturazione.

Difficoltà ed inconvenienti che dovessero derivare dalla pratica applicazione delle presenti disposizioni saranno tempestivamente rappresentate alla scrivente.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 17 gennaio 2001

Il direttore centrale
dell'imposizione indiretta sulla
produzione e sui consumi
DE SANTIS

01A0712

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti gli enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma) con deliberazione n. 30 del 30 aprile 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento prevista dall'art. 79 del decreto-legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (ora art. 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Guglielmo Iozzia, dott. Lorenzo Bergantino e dott. Carlo Foti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La Prefettura di Roma, con nota n. 13229/7048/93/Gab. Autonomie L.-Prot. Civ. del 10 ottobre 2000, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Guglielmo Iozzia è deceduto e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della dott.ssa Lucia Guerriero.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2000 la dott.ssa Lucia Guerriero è stata nominata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (ora art. 252 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Guglielmo Iozzia.

01A0631

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale Italia (estrazione 6 e 7 gennaio 2001)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria Nazionale Italia - Estrazione 6 e 7 gennaio 2001 in Roma:

A) PREMI DI PRIMA CATEGORIA:

1)	Biglietto serie	D	887784	di £. 10 miliardi
2)	Biglietto serie	AE	492283	di £. 5 miliardi
3)	Biglietto serie	R	352959	di £. 2 miliardi e 500 milioni
4)	Biglietto serie	S	294813	di £. 2 miliardi
5)	Biglietto serie	P	671739	di £. 1 miliardo e 500 milioni
6)	Biglietto serie	D	604515	di £. 1 miliardo

B) PREMI DI SECONDA CATEGORIA:

N.65 premi di £. 100 MILIONI cadauno

1)	A	036808
2)	A	491824
3)	A	943224
4)	C	391496
5)	C	547183
6)	C	885738
7)	E	191886
8)	E	269824
9)	F	468660
10)	G	081298
11)	G	595118
12)	I	455933
13)	I	461593
14)	I	498136
15)	M	153661
16)	M	419099
17)	M	459780
18)	M	575067
19)	M	588935
20)	M	712927
21)	M	863292
22)	N	228410
23)	O	069533
24)	P	067950
25)	P	281932
26)	P	343407
27)	Q	343224
28)	R	798813
29)	R	836281
30)	R	879799
31)	R	988449
32)	S	805407
33)	S	892547
34)	S	973342
35)	T	227036
36)	T	234313
37)	T	258386
38)	T	710196
39)	U	693191
40)	V	304901
41)	Z	098040
42)	Z	155319
43)	Z	223258
44)	Z	233399
45)	Z	806166
46)	AA	065639
47)	AB	141368
48)	AB	722627
49)	AB	875751
50)	AB	960276
51)	AB	975383
52)	AC	518831
53)	AD	254511
54)	AE	039112
55)	AE	730148
56)	AF	213830
57)	AF	333736
58)	AF	756343
59)	AG	231098
60)	AI	211716
61)	AI	297115
62)	AL	092281
63)	AL	158413
64)	AL	473065
65)	AM	143745

C) PREMI DI TERZA CATEGORIA:

N.100 premi di £. 50 MILIONI cadauno

1) A 006248
2) A 041810
3) A 144293
4) A 147740
5) A 677244
6) A 687938
7) A 836590
8) B 183478
9) B 648323
10) C 176062
11) C 481115
12) C 648956
13) D 450450
14) D 720260
15) D 880561
16) E 469010
17) F 009477
18) F 029015
19) F 127974
20) F 602339
21) F 765525
22) G 422552
23) G 933169
24) I 132293
25) I 624596
26) I 776048
27) I 836721
28) L 200705
29) M 258882
30) M 554811
31) M 623821
32) M 774853
33) N 900160
34) O 224096
35) O 321949
36) O 483958
37) P 026845
38) P 056545
39) P 325315
40) P 660652
41) P 677310
42) Q 129361
43) Q 398238
44) Q 962809
45) R 289533
46) R 636580
47) R 709800
48) S 372641
49) S 412361
50) S 787851
51) S 904802
52) S 909998
53) S 946434
54) S 992048
55) T 333236
56) T 433213
57) T 661615
58) T 815417
59) T 821154
60) U 094504
61) U 323934
62) V 609043
63) V 893401
64) Z 053275
65) Z 858313
66) AA 108254
67) AA 284407
68) AA 493946
69) AA 579432
70) AA 890623
71) AB 293038
72) AC 098421
73) AC 644727
74) AC 820174
75) AC 926669
76) AC 967698
77) AD 498085
78) AD 772315
79) AE 045066
80) AE 164631
81) AE 194483
82) AE 264976
83) AE 355759
84) AE 542324
85) AE 577529
86) AE 645555
87) AE 656166
88) AF 119060
89) AG 009070
90) AG 009961
91) AG 363995
92) AG 367969
93) AG 873172
94) AI 201511
95) AL 155219
96) AL 220192
97) AM 044306
98) AM 118358
99) AM 260415
100) AM 371037

D) PREMI DI QUARTA CATEGORIA:

N.230 premi di £. 25 MILIONI cadauno

1)	A	008442	41)	E	556169	81)	L	461184
2)	A	157234	42)	E	744978	82)	L	561164
3)	A	170987	43)	F	223894	83)	L	820707
4)	A	178018	44)	F	406972	84)	L	874236
5)	A	290908	45)	F	481265	85)	M	020132
6)	A	396400	46)	F	489579	86)	M	031990
7)	A	469881	47)	F	501930	87)	M	147547
8)	A	487796	48)	F	553316	88)	M	754045
9)	A	569979	49)	F	652901	89)	M	795725
10)	A	595977	50)	F	750261	90)	M	813002
11)	A	654550	51)	F	782348	91)	M	844666
12)	A	724887	52)	F	879953	92)	N	134515
13)	A	913963	53)	F	931230	93)	N	183480
14)	B	071631	54)	G	009623	94)	N	294399
15)	B	126586	55)	G	287792	95)	N	400710
16)	B	172730	56)	G	557765	96)	N	480807
17)	B	203439	57)	G	609227	97)	N	626562
18)	B	468523	58)	G	623368	98)	N	806346
19)	B	568765	59)	G	627994	99)	N	879335
20)	B	689026	60)	G	758720	100)	O	285329
21)	C	168035	61)	G	834722	101)	O	290348
22)	C	244041	62)	G	893586	102)	O	534466
23)	C	252404	63)	G	970597	103)	O	551205
24)	C	319641	64)	I	389430	104)	P	029162
25)	C	356631	65)	I	408791	105)	P	053837
26)	C	387575	66)	I	464958	106)	P	140905
27)	C	414787	67)	I	558362	107)	P	332524
28)	C	440459	68)	I	603407	108)	P	372661
29)	C	856961	69)	I	706611	109)	Q	174273
30)	D	186410	70)	I	719472	110)	Q	249887
31)	D	429178	71)	I	895447	111)	Q	321170
32)	D	777682	72)	I	959361	112)	Q	337553
33)	D	880462	73)	L	041524	113)	Q	396292
34)	E	008152	74)	L	215654	114)	Q	417460
35)	E	009283	75)	L	272138	115)	Q	517515
36)	E	067464	76)	L	303250	116)	Q	810459
37)	E	136812	77)	L	341576	117)	Q	828187
38)	E	138621	78)	L	373204	118)	R	020928
39)	E	198266	79)	L	411733	119)	R	089158
40)	E	319601	80)	L	427420	120)	R	154098

121) R 156695
122) R 214750
123) R 217011
124) R 256187
125) R 378386
126) R 659571
127) S 090334
128) S 221153
129) S 225975
130) S 231347
131) S 272067
132) S 518999
133) S 591258
134) S 707167
135) S 723178
136) S 802709
137) S 955403
138) S 971023
139) T 327685
140) T 434143
141) T 665236
142) T 744342
143) T 790033
144) U 070662
145) U 273363
146) U 408525
147) U 470336
148) U 545856
149) U 842974
150) V 233520
151) V 720511
152) Z 209278
153) Z 247486
154) Z 269036
155) Z 348821
156) Z 942215
157) Z 950651
158) Z 998070
159) AA 034409
160) AA 042423
161) AA 067983
162) AA 227479
163) AA 332051
164) AA 383609
165) AA 481811
166) AA 507465
167) AA 560625
168) AA 621701
169) AA 831301
170) AA 933803
171) AA 980452
172) AB 048815
173) AB 081197
174) AB 183004
175) AB 189935
176) AB 283989
177) AB 897079
178) AB 988252
179) AB 994180
180) AC 159857
181) AC 186172
182) AC 504434
183) AC 540315
184) AC 593551
185) AC 599790
186) AC 648835
187) AC 961308
188) AD 051254
189) AD 170651
190) AD 277751
191) AD 354270
192) AD 749971
193) AE 018420
194) AE 303800
195) AE 333786
196) AE 374579
197) AE 700672
198) AF 028678
199) AF 098743
200) AF 158868
201) AF 267253
202) AF 286655
203) AF 343961
204) AF 462545
205) AF 535521
206) AF 749246
207) AF 873731
208) AF 895194
209) AG 038512
210) AG 094773
211) AG 170950
212) AG 284003
213) AG 873745
214) AG 888393
215) AI 123847
216) AI 999292
217) AL 128294
218) AL 169819
219) AL 229476
220) AL 275687
221) AL 481938
222) AL 483600
223) AL 902910
224) AM 061667
225) AM 086679
226) AM 153771
227) AM 197415
228) AM 214178
229) AM 229428
230) AM 252849

PREMI AI RIVENDITORI:

1°	**PREMIO £.**	10.000.000	Biglietto	D 887784
2°	**PREMIO £.**	6.000.000	Biglietto	AE 492283
3°	**PREMIO £.**	5.000.000	Biglietto	R 352959
4°	**PREMIO £.**	4.000.000	Biglietto	S 294813
5°	**PREMIO £.**	3.000.000	Biglietto	P 671739
6°	**PREMIO £.**	2.500.000	Biglietto	D 604515

AI VENDITORI DEI 65 BIGLIETTI VINCENTI PREMI DI SECONDA CATEGORIA £ 500.000 CIASCUNO

AI VENDITORI DEGLI 330 BIGLIETTI VINCENTI PREMI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA £.300.000 CIASCUNO

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE LOTTERIE NAZIONALI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 1948,N.1677, MODIFICATO CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1952, N.4468; 10 MAGGIO 1956, N.550;27 DICEMBRE 1956, N.1571;22 GIUGNO 1960 N.814;30 DICEMBRE 1970,N.1433 E 16 DICEMBRE 1988, N.562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle Finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - agli esibitori dei biglietti.
I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati e fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle Finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 Roma entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Bollettino Ufficiale dell'estrazione.
Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. - Le domande di riscossione dei premi debbono essere prodotte in bollo.

01A0793

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 gennaio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9146
Yen giapponese	107,15
Corona danese	7,4627
Lira Sterlina	0,63040
Corona svedese	8,9000
Franco svizzero	1,5247
Corona islandese	79,53
Corona norvegese	8,2260
Lev bulgaro	1,9552
Lira cipriota	0,57803
Corona ceca	34,928
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,07
Litas lituano	3,6594
Lat lettone	0,5684
Lira maltese	0,4065
Zloty polacco	3,8027
Leu romeno	24172
Tallero sloveno	214,8543
Corona slovacca	43,602
Lira turca	622533
Dollaro australiano	1,6817
Dollaro canadese	1,3861
Dollaro di Hong Kong	7,1335
Dollaro neozelandese	2,1081
Dollaro di Singapore	1,5934
Won sudcoreano	1165,20
Rand sudafricano	7,2070

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0893

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto della «Associazione italiana sclerosi multipla - AISM - organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Roma.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 2000 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale della «Associazione italiana sclerosi multipla - AISM - organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Roma, composto di 58 articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 29 aprile 2000, repertorio n. 92283, a rogito del dott. Vincenti Emilio, notaio in Chianciano Terme.

01A0709

Modificazioni allo statuto della «Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali A.N.F.F.A.S. Onlus», già «Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali», in Roma.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 2000 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale della «Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali A.N.F.F.A.S. Onlus», già «Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali», con sede in Roma, composto di 30 articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 15 aprile 2000, repertorio n. 7594/1696, a rogito della dott.ssa Susanna Operamolla, notaio in Roma.

01A0710

Modificazioni allo statuto della «Associazione nazionale per la lotta contro le microcitemie in Italia», in Roma

Con decreto ministeriale 19 dicembre 2000 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale della «Associazione nazionale per la lotta contro le microcitemie in Italia», con sede in Roma, composto di 30 articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 4 febbraio 1998, repertorio n. 72844, a rogito della dott.ssa Antonetta Russo, notaio in Roma.

01A0711

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Silvana Paolini», in Roma

Con decreto ministeriale 19 dicembre 2000 è riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Silvana Paolini», con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto composto di 120 articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 17 aprile 2000, repertorio n. 31755, a rogito del dott. Filippo Corigliano, notaio in Roma.

01A0713

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trimed»

Con decreto n. 800.5/R.M.182/D1 del 15 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TRIMED:

10 capsule, A.I.C. 023514019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A0794

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dactilase»

Con decreto n. 800.5/R.M.182/D2 del 15 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

DACTILASE:

20 confetti 500 mg, A.I.C. 020402018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A0796

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Slo Phyllin»

Con decreto n. 800.5/R.M.182/D9 del 15 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

SLO PHYLLIN:

Retard 30 capsule 100 mg, A.I.C. 025720018;

Retard 30 capsule 200 mg, A.I.C. 025720020;

Retard 30 capsule 300 mg, A.I.C. 025720032;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A0795

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del mandato del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa IPAS.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 2001 è stato prorogato, alla data del 30 giugno 2001, il mandato del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa IPAS.

01A0627

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferimenti della concessione mineraria denominata «Sella Bramaterra» alla S.r.l. Mineraria Bramaterra, in Biella

Con decreto distrettuale n. 159 del 21 dicembre 1999, la concessione mineraria per caolino, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati ed associati, barite e fluorite, denominata «Sella Bramaterra», sita nei comuni di Sostegno e Villa del Bosco (provincia di Biella), è stata conferita per anni quindici alla S.r.l. Mineraria Bramaterra, con sede in Biella - via Volpi n. 1/a, a decorrere dal 21 dicembre 1999.

01A0632

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca di credito cooperativo di Corleto Perticara, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Corleto Perticara.

Si comunica che, in data 6 gennaio 2001, è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito cooperativo di Corleto Perticara, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede nel comune di Corleto Perticara (Potenza), disposta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 13 aprile 2000, a seguito della liquidazione volontaria della stessa e della cessione delle attività e passività alla «Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale in Matera.

01A0750

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 89 del 16 giugno 2000

n. marchio 67 - TV, L. & P. Revere di Girotti e Lucchetta, via Manin n. 16, 31100 Treviso.

n. 195 del 14 novembre 2000

n. marchio 141 - TV, Scopel Anna, via D. Alighieri n. 18, 31040 Asolo (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

01A0633

COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Campoli del Monte Taburno (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione n. 121 del 23 dicembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di fissarsi nella misura di 0,1 punti percentuali la variazione dell'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, per l'anno 2001.

01A0797

COMUNE DI FIESCO

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Fiesco (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione n. 94 del 13 dicembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare in 0,2% punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2001.

01A0798

COMUNE DI LURANO

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Lurano (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione n. 68 del 18 dicembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire, con effetto dal 1º gennaio 2001, l'applicazione dell'addizionale IRPEF dovuta per l'anno 2001 nella misura dello 0,2%.

01A0799

COMUNE DI PIOSSASCO

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Piossasco (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 272 del 22 dicembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2001.

01A0800

COMUNE DI RIVALBA

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Rivalba (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 101 del 19 dicembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Con effetto dal 1º gennaio 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 28, comma 1, della legge n. 342/2000, è stabilito nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A0801

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651021/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77